

Antonio Ciaralli
«*Universali lex*».
Il Codex Iustinianus nei documenti veronesi tra XI e XII secolo

[A stampa in *Medioevo. Studi e documenti*, I, a cura di A. Castagnetti, A. Ciaralli, G. M. Varanini, Verona 2005, pp. 111-160 © dell'autore - Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali", www.biblioteca.retimedievali.it].

Antonio Ciaralli

**«UNIVERSALI LEX». IL *CODEX IUSTINIANUS*
NEI DOCUMENTI VERONESI TRA XI E XII
SECOLO ⁽¹⁾**

Nell'ottobre del 1090, i preti Domenico e Gandulfo, abbracciando la vita comune, decisero di abitare la chiesa di S. Lorenzo di Sezano, una dipendenza in Val Pantena del ricco monastero di S. Maria in Organo di Verona. Trasferendosi nella nuova dimora, giudicarono opportuno dotare quell'istituzione con alcuni loro beni immobili affinché servissero a quanti in futuro, «de sacerdotis in sacerdotis usque in perpetuum», si fossero trovati a vivere nella chiesa. Si unì a loro il chierico Peregrino che contribuì versando cento soldi di denari veronesi; a redigere la relativa *carta donationis* i tre chiamarono Amelgauso, notaio attivo a Verona e nel suo territorio. Anche Uberto, abitante fuori Porta Organa e vicino alla chiesa di S. Giovanni in Valle, nell'agosto del 1102, vendendo a Persenaldo e a Liuzo, cognati, una terra coltivata a vite nella valle *Proturiensis* ⁽²⁾, ricorse ad Amelgauso e sempre all'opera di questo notaio si deve la *carta vendicionis* con la quale nel giugno del 1109 Domenico e Zeno, rispettivamente padre e figlio, vendettero a Giovanni prete e monaco del monastero di S. Salvar in Corte Regia un loro seminativo nella valle *Provinianensis*, parte dell'attuale Valpolicella ⁽³⁾. Le tre *chartae* ora ricordate presentano tutte una caratteristica peculiare che non mancò, oltre settanta anni or sono, di attirare l'attenzione di Guiscardo Moschetti, storico del diritto d'origine veronese, all'epoca giovane assistente di Nino Tamassia ⁽⁴⁾.

Sarà opportuno rileggerle.

⁽¹⁾ Queste pagine erano già scritte (novembre 2004) quando ho avuto la possibilità di leggere l'importante lavoro di Wolfgang Kaiser, *Die Epitome Iuliani. Beiträge zum römischen Recht im frühen Mittelalter und zum byzantinischen Rechtsunterricht*, Frankfurt am Main, 2004 (Studien zur europäischen Rechtsgeschichte. Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte Frankfurt am Main, Band 175), uno studio condotto con acribia e grande attenzione filologica. Le conclusioni cui giunge lo studioso sono spesso, e in particolare nel paragrafo dal significativo titolo *Heranziehung der Capitula legis Romane in Veronenser Urkunden*, largamente condivisibili.

⁽²⁾ Di difficile delimitazione, «essa sembra comprendere la bassa Valpantena, una parte delle vallette dello Squaranto e del Fibbio e la zona collinare di Lavagno», A. Castagnetti, *Minoranze etniche e rapporti vassallatico-beneficiari. Alamanni e Franchi a Verona e nel Veneto in età carolingia e postcarolingia*, Verona, 1990, p. 107, nt. 101.

⁽³⁾ A. Castagnetti, *La Valpolicella dall'alto medioevo all'età comunale*, Verona, 1984, pp. 16-17.

⁽⁴⁾ G. Moschetti, *Tre documenti veronesi dei secoli XI e XII e la "Lex Romana canonice compta"*, «Atti e memorie della r. Accademia di Scienze, Lettere ed Arti in Padova», X (1932), pp. 401-456.

1
1090 ottobre 9

Domenico prete di Turano, Gandulfo prete *de vico Limidalto* e Peregrino chierico *de vico Sigaredo* e «minore d'età», che dichiarano di vivere secondo la legge romana e abitano in Sezano nella Val Pantena, donano alla chiesa di S. Lorenzo di Sezano, sottoposta all'abbazia di S. Maria in Organo, dove hanno stabilito di andare a risiedere, una terra con viti, alberi e case sita in località *Limidoalto* nella Val Pantena, in vocabolo *Pissolo*, nonché un seminativo sito in località Turano in vocabolo *Longuro* e, il solo Peregrino, cento soldi di denari veronesi; si impegnano altresì a donare alla chiesa tutti i beni che hanno e che acquisiranno in futuro.

Originale, Verona, Arch. di Stato, *S. Maria in Organo*, n. 57 [A]. Nel verso, di mano del secolo XIV: «Car(ta) off(ersionis) i(n) Limalto et Miçano et alii i(n) Palte(n)a». Altre annotazioni tarde. Segue nella medesima pergamena il documento, di mano dello stesso Amelgauso, di un atto compiuto in data 1091 gennaio 15 (elenco Moschetti, *Tre documenti* cit., pp. 439-441 n. IV, con data 1090) col quale Bruningo figlio del fu Pato «qui fuit de loco Fane set modo abitat in vico Quinto», longobardo, dona *pro anima* alla chiesa di S. Lorenzo di Sezano «mobilibus et immobilibus sive animalibus et pecoribus» da lui posseduti nel comitato di Verona «in valle Veriacus» in località e «fundo Mazano», «tam infra castrum qua(m)que et de foris».

Ed. parziale Moschetti, *Tre documenti* cit., pp. 443-445, da cui ci si discosta.

Gli elementi cronologici espressi non concordano tra loro, risultando l'indizione maggiore di una unità rispetto all'anno dell'era di Cristo. Tale discrepanza, tuttavia, può essere ricomposta qualora si intenda l'anno dell'incarnazione computato secondo l'uso volgare o fiorentino e l'indizione anticipata. In effetti nella sua lunga carriera di rogatario (1084-1116) Amelgauso mostra di adottare usi cronologici piuttosto vari, almeno fino alla svolta del dodicesimo secolo. Prendendo come base i documenti rogati da Amelgauso identificati ed elencati dal Moschetti, sembra infatti di potere osservare per i due più antichi (1085 feb. 21, n. I attribuito al 1084 e 1091 gen. 15, n. VI attribuito al 1090) l'impiego dello stile dell'incarnazione ridotto di una unità nei primi mesi dell'anno (computo fiorentino qualora, per ragioni cronologiche, non si volesse ammettere l'adesione al *mos Venetus*), ma già con il terzo (1090 ott. 9, n. VI), posteriore solo di nove mesi al n. IV, il notaio sembra passato all'incarnazione volgare e all'indizione anticipata secondo uno schema ben presente per l'epo-

ca nella documentazione veronese (cfr. V. Fainelli, *La data nei documenti e nelle cronache di Verona*, in «Nuovo Archivio Veneto», n.s., XXI (1911), pp. 128-179, soprattutto alle pp. 139, 142-150). Col nuovo secolo Amelgauso modifica nuovamente il proprio sistema di datazione e sembra adottare, in modo sistematico, lo stile dell'incarnazione secondo il computo pisano. Il caso di Amelgauso non pare adattarsi alla suggestiva ipotesi formulata da Vittorio De Donato in merito alla possibilità che usi cronologici variabili adottati da un medesimo rogatario possano essere attribuiti a precisa volontà delle parti (cfr. *Le carte dell'abbazia di S. Croce di Sassovivo*, pubblicate dalla Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari dell'Università di Roma, II 1116-1165, a cura di V. De Donato, Firenze, 1975, p. XX, nt. 37).

(ST) In nomine domini Dei eterni. Anni ab incarnatione domini nostri Iesu Christi millesimo et nonogesimo, nono die mens(e) octubris, indic(ione) quartadecima. Ecclesia | et capella Sancti Laurentii sita, qui est constructa in vall(e) Paltennate ad locus ubi d(icitu)r Sezano que est de^(a) sub regimine et potestatem abbacie Sancte [Ma]rie de Organo ubi multas res a bonis hominibus delegate sunt. Nos Dominicus presbiter de vico Turano et Gandulfo presbiter de vico Limidalto at[q(ue) Pe]regrinus clericus de vico Sigaredo, qui sumus abitatores in supra-scripto loco Sezano, qui professi sumus secundum ordinem ecclesiarum lege vivere Romana, offertor[es | et d]onatores ipsius ecclesie, presentibus presens diximus: quisquis in sanctis ac venerabilis locis et suis aliquid contulerit rebus, iuxta auctoris vocem in oc seculo cen|tuplum accipiat insuper, quod melius est, vitam possidebit eternam. Ideoque nos quem supra Dominicus et Gandulfo presbiteris atque Peregrinus clericus donamus et offe|rimus in predicta ecclesia et cappella Sancti Laurentii a presenti die et ora ad suam proprietatem ad^(b) abendum, eo quod pacti sumus^(c) inter nos ut ad ipsa ecclesia insimul | habitare debemus et ibi Deo servire pro remedium anime nostre et quondam parentorum nostrorum mercede, hoc est pecia una de terra cum vin(e)is et olivis et aliis arboribus casis insi|mul tenentibus et pecia una de terra aratoria, atque dono et offero ego qui supra Peregrinus de denarios bonos veronen(se)s sol(idos) centum iuris nostri quod nos abere et po[s]side-re visi sumus, que pos(ite)^(d) sunt in comitato Veronen(sis) in valle Paltennate per singulis locis sicut ic subter l(egitur): primo loco supra-scripta pecia de terra cum vineis in predicto loco Li|midoalto ad locus ubi dicitur Pissolo ab(en)t(e) per longiudine de uno latere p(er)t(icas) triginta et quaptuor, de alio lat(ere) <p(er)t(icas)> triginta et una pedes sex, de uno capite p(er)t(icas) duo|decim, de alio capite p(er)t(icas) octo

pedes tres; coerit ei de uno latere iure^(e) Sancte Marie possidente, de alio latere et uno capite Ato ab(en)t(e), de alio capite rio percurit; secundo | loco pecia una de terra aratoria in sup(er)scripto^(f) Turano ubi dicitur Longuro^(g) ab(en)t(e) in longitudine de uno latere p(er)t(icas) decem et octo pedes septem, de alio latere p(er)t(icas) decem et novem, de uno | capite ex parte Zeno p(er)t(icas) octo, de alio capite p(er)t(icas) sex; qui de uno latere Zeno ab(en)t(e), de alio latere via percurrente, de uno capite Bonushomo ab(en)t(e), de alio capite | Zeno ab(en)t(e), ibique alii sunt coerentes. similique donamus et offerimus nos quem supra Dominicus et Gandulfo^(h) presbiteris atque Peregrinus clericus per hanc car(tulam) in eadem ecclesia | soris⁽ⁱ⁾ ips(is) rebus atque mensuras et coerentias, omnibus rebus illis similique iuris nostri tam quod nunc abemus aut in antea diebus vite nostre acquistare vel laborare potuerimus omnia | in integrum. Que autem suprascriptis rebus omnibus iuris nostris^(j) supradicti^(k) una cum accessionibus et ingressibus earum seu cum superioribus et inferioribus suis qualiter supra legitur, in integrum ab ac die | in eadem ecclesia donamus atque offerimus et per presentem car(tam) offerisionis ibidem abendum confirmamus^(l), faciendum exinde ips(is) presbiteris vel clericis qui modo ibi sunt vel qui pro futu|ris te(m)poribus ibidem ordinati fuerint et ibi Deo servierint ahead, usufructuario nomine, is rebus omnibus diebus vite sue et si aliquis ex ipsis distulerint, quod ibi habitare noluerunt, | nichil percipiant de ipsis rebus et ab eorum usu et sunti, de sacerdotes in sacerdotes usque in perpetuum, sicuti de aliis rebus eadem ecclesia facere visi sunt, sine omni nostra et ere|dum nostrorum contradicione, pro anime nostre quondam parentorum nostrorum mercede. Quidem hespondimus atque promittimus nos quem supra Dominicus et Gandulfo presbiteris atque Peregrinus clericus | una cum nostris eredibus a pars predicta ecclesia aut cui pars dederint suprascriptis rebus^(m) omnibus qualiter supra legitur in integrum ab omni homine defensare,⁽ⁿ⁾ quod si defendere non potueri|mus aut si vobis exinde aliquid per covis ingenium subtraere quesierimus, tunc in duplum eodem offerisionis ut supra l(egitur) a parte ipsius ecclesiae restituumus sicut pro te(m)por(e) fuerint me|llioratis aut valuerint sub exstimac(ione) in consimilibus locis et iam dicta mobilia sub exstimacione in duplum. Et si quis in te(m)por(e) surrexerint qui hac nostra pagina, | quod nos libenti animo fieri rogavimus, inrumpere aut violare te(m)taverit Deum abeat iudicem et sit anathema in die iudicii et hec presens pagin(a) offer(sionis) nostre sicut | supra l(egitur) omnique te(m)por(e) firma et stabilis permaneat sine omni contradic(ione) homi-

num. Et propter honore sacerdocii et clericati nostri nec nobis liceat ullo te(m)por(e) nol(le) quod volumus, | set quod a nobis semel factum vel conscriptum est sub iusiurandum; et hoc iuravit suprascriptus Peregrinus clericus ad sanctam Dei etvangelia^(o) ut hac offers(ionis) car(ta) firma et stabilis debet abere | iuxta quod in lege Romana continet in secundo libro Codicis: «Si minor viginti quinque annis maior quattuordecim emptori precavisti nullam de cetero ęsse controversia | facturum, idq(ue) eciam iureiurando corporaliter prestito servare confirmasti, neque perfidie^(p) neque periurii ne auctorem futurum sperare debuisti», inviolabiliter observ[a]re promittimus cum stipulac(ione) subnixa. Actum in predicto loco Sezano. Feliciter.

Signum ††† manibus Andrea et Armenulfo atque Vivencio viventes lege Romana testes. Signum †† manibus Zeno et Bruno testes.

(ST) Ego Amelgausus not(arius) rogatus qui hanc car(tulam) offer-sionis scripsi et postradita complevi.

(a) Così A. (b) d corr. da b (c) acti s corr. su rasura. (d) A posuis con le ultime tre lettere espunte. (e) Così A. (f) sup(er)scripto corr. su rasura. (g) ubi – Longuro agg. nell'interlinea. (h) l corr. su lettera principiata. (i) Così A. (j) n(ost)ris corr. su rasura. (k) L'ultima i corr. su a (l) i corr. su e, m(us) agg. nell'interlinea al di sopra di a corr. su lett. indistinguibile. (m) reb(us) agg. nell'interlinea. (n) Tra defen e sare dilavamento di de (o) Così A, sulla g segno di penna apparentemente privo di significato. (e) La prima i agg. nell'interlinea.

2

1101 agosto 6, Verona

Uberto figlio del fu Benedetto diacono e <minore d'età>, che abita fuori Porta Organa non lontano dalla chiesa di S. Giovanni in Valle e dichiara di vivere secondo la legge romana, vende a Persenaldo, figlio del fu Benedetto *de Castro Veronensis*, e a Liuzo, figlio del fu Giovanni di fuori Porta Organa e cognato del detto Persenaldo, una terra con viti ubicata nella *Valle Proturiensis*, in località *Lavano* vocabolo *Pizole*, per il prezzo, fra merce e moneta d'argento, di quattro libbre e quattro soldi di denari veronesi; Persenaldo e Liuzo stipulano patto di eventuale futura alienazione a favore l'uno dell'altro.

Originale, Verona, Arch. di Stato, *S. Maria in Organo*, n. 64 [A]. Nel verso la rogazione di mano di Amelgauso: «† Per l(on)g(itudinem) de uno lat(ere)

et parte Bruno p(er)t(icas) .XX. et .VII. | p(edes) .II., de alio lat(ere) p(er)t(icas) .XX. et .VII., de uno c(apite) da via [p(er)t(icas) .VII.] | p(edes) .VI., de alio c(apite) p(er)t(icas) .VII.; de uno lat(ere) Turisindo de [.....] | de c(apite) via et Lanfrancus de *** <spazio lasciato in bianco per una estensione non determinabile>. † Rog(at) Ubertus, filius quondam Benedicti diaconi, de <d corr. su lett. principiata, forse f> fori po[r]ta Organi, car(tula) ven(dicionis) sub dupla defensione cum sacramen[ti]to, nominative <a corr. su lettera indistinguibile> de petia una de terra cum vitibus super se ab(en)t(e) | iuris sui pos(ita) in Vall(e) Proturien(s)is in loco Lavanio ubi | dicitur Pizole iusta m(ensuras) et coer(encias). emptores Persenaldus q(uondam) Bene[d]icti de Castro V(erone) et Liuzo q(uondam) Iohannis de Porta Organi. pre[ci]um lib(rarum) .III. et sol(idorum) .III. T(estes) Ro(mani) Bonus fil(ius) Conradi, Oto fil(ius) | Teponis, Ardericus q(uondam) Natalis. Testor <cosi> al(ii) Askerio q(uondam) Mazolo | et Frogerius q(uondam) Iohannis. .MCII., .VI. die m(ensis) ag(usti), ind(icione) .VIIIJ.». Sempre nel *verso*, in corrispondenza del margine superiore, di mano del sec. XIV: «Car(ta) ven(ditionis) pet(ie) t(erre) site i(n) Vall(e) Protu(r)iense i(n) loco Lavanei u(b)i d(icitu)r Pizole».

Pergamena danneggiata, soprattutto in corrispondenza della metà superiore, da macchie di umidità e danni da consunzione lungo il margine destro.

Ed. parziale Moschetti, *Tre documenti* cit., pp. 445-446, da cui ci si discosta.

Stile dell'incarnazione, computo pisano (cfr. nota introduttiva al doc. n. 1, in fine).

(ST) In nomine domini Dei eterni. Anni ab incarnac(ione) domini nostri Iesu Christi millesimo | centesimo secundo, sexto die mense agusti, indic(ione) nona. Constat me Ubertus fil(ius) quondam Benedicti diaconi qui^(a) sum habitator fori porta S[ancte] Marie que dicitur | Organi, non multum longe ab ecclesia Sancti Iohannis que dicitur in Valle, qui professus sum legem vive[re] Romana, accepisse sicuti et in presencia testium manifesto sum quod accepi a vobis | Persenaldus filius quondam Benedicti de Castro Veronen(s)is et Liuzo filius quondam Iohannis de fo[r]is iam dicta porta Organi cognatus eius, inter argentum et aliam mercem valentem bonorum | denariorum veronens(ium) mone[n]te libras quattuor et solidos quattuor finitum precium^(b) pro pecia una de | terra cum vitibus super se ab(en)t(e) iuris mei quod ego habere et [p]ossidere viso sum que | posita est in comitato Veronen(s)is in valle Proturiens(e) et in loco Lavanio iacet ad locum ub[i] dicitur | Pizole, habente per longitudinem de uno latere ex parte Alkenda p(er)t(icas)

viginti et sep|tem, de alio latere p(er)t(icas) viginti et septem et pedes duos, de uno capite da via p(er)t(icas) septem | et pedes sex, de alio capite p(er)t(icas) septem; coerit ei de uno latere Turisindus ab(en)t(e), de alio lat(ere) | predicta Alkenda fem(ina) possidente, de uno capite quidam homo de loco Biunde abente, | de alio capite via et extra via Lanfrancus ab(en)t(e), ibique alii sunt coerentes. Que autem superscripta peci[a] | de terra cum vitibus in prenominate loco iuris mei supradicto una cum accessione et ingres[o suo] | cum superiore et inferiore qualiter supra legitur in integrum ab ac die vobis Persenaldo et Liuzo | a(m)bo cognatis pro superscripto precio vendo, trado et mancipio nulli alii vendita, donata, alie|nata obnoxia vel tradita nisi vobis et faciatis exinde a presenti die vos et ere|dibus vestris aut cui vos dederitis iure proprietario nomine quicquid volueritis sine omni | mea^(c) et eredium meorum contradicione. Quidem spondeo atque promitto me ego qui^(d) | supra Uberto, una cum mei^(e) ered(e)s, vobis superscripti Persenaldi et Liuzoni vestrisque eredi|bus aut cui vos dederitis superscripta pecia de terra cum vitibus qualiter supra l(egitur) in integrum ab omni | homine defensare, quod si defendere non potuerimus aut si vobis exinde aliquid | per covis ingenium subtraere quesierimus, tunc in duplum eadem vendita ut supra l(egitur) | vobis restituamus sicut pro tempore fuerit meliorata aut valuerit sub esti|macione in consimili loco. Et nec mihi^(f) licead ullo te(m)pore noll(e) quod volui set quod | a me semel factum vel conscriptum est sub iusiurandum; et hoc iuravit supradictum Uber|to a sancti Dei evvagnelii,^(g) ut nec vendita nec donata in alia parte non abet ipsa | vinea^(h) quod ad eadem car(ta) debead nocere, et hac car(ta) firmam⁽ⁱ⁾ et stabilis debet aber|e omnique te(m)pore^(j) iusta quod in lege Romana continet in secundo libro Codicis posita in te(m)pore A|lexandri Florentino milites: «Si minor annis viginti et quinque emptori | precavisti nullam de cetero esse controversia facturum idq(ue) eciam iureiurando | corporaliter prestito servare confirmasti, neque perfidie neque periurii ne au|ctorem tu nobis futurum sperare non debuisti», set is actis^(k) inviolabiliter | observare promisit cum stipulation(e) subnixa, se sientem^(l) si Deum illum adiuvet | et sancti Dei evvagnelii. Actum in civit(ate) Veron(e). Feliciter. Signum † manu superscripti U|berti qui hac car(ta) vendicionis fieri rogavit et superscriptum precium accepit ab omnia | superscripta. Signum ††† manibus Boni fil(ii) Conradi et Otoni de Teupo presbiter et Arderici fi|lii | quondam Natalis testori testes lege Romana viventes. Signum †† mani|bus Haskeri de Mazoli fil(ii) et Frogerii fil(ii) Iohannis testes.

(ST) Ego Amelgausus not(arius) rogatus qui hac car(tula) vendic(ionis) scripsi et | post tradita complevi.

Pactum et conveniencia fecerunt inter se Persenaldus et Liuzo a(m)bo cognatis | quod si aliquis ex ipsis^(m) vendere debet suam porcionem de supradictis⁽ⁿ⁾ vineis^(o) nichil alii vendere | debet nisi tantum ab alteri.

(a) Al di sopra della q, che ha un segno abbr. ondulato innalzato nel rigo al suo termine, è presente la ì (b) precium agg. nell'interlinea. (c) a agg. nell'interlinea con segno di inserzione. (d) A quis (e) Dopo e tratto di penna, probabilmente per s principiata, eraso. (f) Segue ras. di due lettere. (g) Così A, qui e più avanti. (h) a agg. in interlinea. (i) f corr. su u (j) o(mn)iq(ue) te(m)p(or)e) agg. in interlinea. (k) is actis corr. su rasura. (l) Così A, forse da intendersi scientem (m) aliq(ui)s ex ipsis agg. nell'interlinea. (n) is corr. da a (o) is corr. da a

3

1108 giugno 15, Calmaiore

Domenico, figlio del fu Ingebaldo, insieme a Zeno suo figlio «minore d'età», che abitano *in vico Calmaiore* e dichiarano di vivere secondo la legge romana, vendono a Giovanni prete e monaco della chiesa di S. Salvar in Corte Regia un terreno seminativo, a loro pervenuto per eredità, ubicato nella *Valle Provinianensis* in località *Nassario* per il prezzo, tra merce e moneta d'argento, di tre libbre e mezza di denari veronesi.

Originale, Verona, Arch. di Stato, *S. Salvar in Corte Regia*, n. 1, [A]. Nel verso, di mano del secolo XV: «C(art)a Albizano»; quindi, di mano del secolo XV/XVI: «In valle P(ro)vinianense in loco ubi d(icitu)r Nasaro «saro forse aggiunta più tarda; sa corr. su altre lett.». Altre notazioni tarde.

Pergamena danneggiata dall'umidità, con macchie scure diffuse soprattutto in corrispondenza della porzione superiore.

Ed. Moschetti, *Tre documenti* cit., pp. 402-403, da cui ci si discosta.

Stile dell'incarnazione, computo pisano (cfr. nota introduttiva al doc. n. 1, in fine).

(ST) In nomine domini Dei eterni. Anni ab incarnac(ione) domini nostri Iesu Christi millesimo centesimo nono, quin|todecimo die mens(e) iunii, indicione prima. Constat nos Dominicus filius quondam Ingebal|di et Zeno pater et filio qui sumus abitaturis in vico Calmaiore, qui professi sumus ex | nazione nostra lege vivere Romana, et una per ipsius genitori meo cons(ensum) accepis|semus nos communiter sicuti et in presencia testium manifesti su(m)mus quod acce|pimus a te Iohannes presbiter et monachus monasterii Sancti Salvatoris qui dicitur Curte Regis si|ta infra civitat(em) Veron(e) precium inter argentum et alia merce valentem denarios bonos | veronens(ium) monete libras tres et media, finitum precium sicut inter nos convenimus, pro | pecia una de terra aratoria iure er(e)d(ita)tis nostri quem abere et possidere visi sumus | in co(m)mitat(o) Veronen(sis) in vall(e) Provinianen(sis), iacet in loco ubi dicitur Nassario, hab(en)t(e) per longi|tudinem p(er)t(icas) treginta et duas, de uno capite da via p(er)t(icas) septem et ped(e)s uno, de | alio capite p(er)t(icas) quinque; coerit ei de uno late|re et uno cap(ite) iura Sancte Mariæ Antiqua^(a) | pos(sidente), de alio latere Ioh(anne)s ab(en)t(e), de alio cap(ite) via percurrente, ibique alii sunt coeren|tes. Que autem suprascripta^(b) pecia de terra in predicto loco iuris nostris supradicta una cum ac|cessionem et ingresso seu cum superiore et inferiore qualiter supra l(egitur) in integrum ab ac die ti|bi | Iohannes monachus pro suprascripto precio vendimus, tradimus et mancipamus nulli alii ven|dita, donata, alienata, obnoxia vel tradita nisi tibi et facies exinde^(c) a | presenti die tu et ered(i)bus tuis aut cui tu dederis iure proprietario nomine quidquid vo|lueritis sine omni nostra et eredum nostrorum contradicione. Quidem hespondimus at|que promittimus nos quem supra Dominico et Zeno, pater et filio, una cum nostris ered(e)s | tibi suprascripto Iohannis monachus tuisque ered(i)bus aut cui tu dederis suprascripta pecia de terra qualiter | supra l(egitur) in integrum ab omni homine defensare, quod si defendere non potuerimus aut si vobis | exinde aliquid per covis ingenium subtraere quesierimus, tunc in duplum eadem | vendita ut supra l(egitur) vobis restituamus sicut pro te(m)pore fuerit meliora|ta aut valuerit sub estimac(ione) in consimili loco. Et nec nobis licead ullo | te(m)pore nolle quod volumus, set quod a nobis semel factum vel conscriptum est sub | iusiurandum; et oc iuravit suprascripto Zeno ad sancti Dei evangelii ut ac cartula^(d) | vendic(ionis) omnique te(m)pore firma et stabilis debet eam abere iusta quod in lege Romana continet in secundo libro Codicis que incipitur in tempore Alexan|dri: «Florentino militi. Si minor vigintiquinque annis

emptori preca|vi|sti] nullam de cetero esse contraversia^(e) facturum, idque eciam iureiuran|do corporaliter prestito servare confirmasti, neque perfidie neque periurii | ne auctorem futurum m(i)hi sperare debuisti», inviolabiliter obser|vare promisit cum stipulacione subnixa, se sientem si Deum illum adiu|vet et sancti Dei evangelii.^(f) His actis in suprascripto vico. Fel(iciter). Sign(a) †† manibus suprascripti | Dominici et Zenonis pater et filio qui ac car(ta) vendicionis insimul fieri | rogaverunt et suprascriptum precium acceperunt ad omnia suprascripta. Signu(m) ††† manibus Arde|cionus, Martinus testes lege Romana viventes. Sign(a) ††† ma|nibus Liuprandus, Dominicus frater eius et Albizo testes.

(ST) Ego Amelgausus not(arius) rogatus qui ac car(tula) vendic(ionis) scripsi et post tradita complevi.

(a) Così A. (b) s(upra)s(crip)ta corr. su altre, lettere come pare. (c) xi(n) corr. su rasura. (d) A car(tu)la, sulla prima a segno abbr. - lineetta orizz. - superfluo. (e) Così A. (f) Così A.

* * *

Nell'illustrare questi «importanti documenti», Moschetti richiamava l'attenzione sul fatto che in essi vi fosse citata una costituzione del *Codex Iustinianus*. Si trattava di un rescritto di Alessandro Severo relativo alla garanzia offerta, tramite giuramento *corporaliter praestito*, nei contratti conclusi da minori (*Cod.* 2.27(28).1). Alla luce di quella dotta citazione, Moschetti formulava taluni quesiti di indubbio interesse, chiedendosi «come il notaio Amelgauso [avesse] avuto conoscenza del rescritto di Alessandro e quale scuola [avesse] egli seguito per apprendere l'arte notarile»⁽⁵⁾. La risposta al secondo interrogativo, dotato oggi di connotati di minore attualità, non era complessa: l'ambito di rogazione dei numerosi documenti redatti dal notaio nel corso della sua attività protrattasi per circa un trentennio tra il 1085 e il 1117⁽⁶⁾, ristretto a Verona e ai territori del suo comitato; il formulario tradizionale, a esclusione proprio di quei particolari negozi; l'assenza, infine, di apposizioni specifi-

⁽⁵⁾ Moschetti, *Tre documenti* cit., p. 404.

⁽⁶⁾ Il Moschetti vagliò essenzialmente i fondi archivistici denominati «Antichi archivi veronesi» costituiti dal Comune di Verona presso la Biblioteca comunale e in seguito depositati, al momento della sua costituzione nel 1941, nella Sezione di Archivio

cative nella *completio* che recita, di norma, *Ego Amelgausus notarius* ⁽⁷⁾, induceva, allora come oggi, a ritenere veronese il notaio sia per attività sia, probabilmente, per formazione. A tale conclusione si perviene anche tralasciando le considerazioni, dotate più della presunzione di certezza che non della effettiva forza stringente della prova, intorno «all'esistenza di una scuola giuridica in Verona con particolare riguardo all'arte Notarile» avanzate con generosità da Moschetti ⁽⁸⁾.

di Stato, oggi Archivio di Stato, di Verona dove tuttora si trovano (si veda V. Fainelli, *Gli «antichi archivi veronesi» ammessi alla Biblioteca comunale*, «Atti e memorie dell'Accademia di agricoltura, scienze e lettere di Verona», s. VI, X (1958-1959), pp. 95-151). Fra le pergamene ivi conservate, cui poté affiancare, grazie all'interessamento di Angelo Mercati e Giuseppe Turrini lo spoglio di quelle dell'archivio della Nunziatura Veneta presso l'Archivio Segreto Vaticano e quelle della Biblioteca Capitolare di Verona, Moschetti reperì 32 documenti rogati dal notaio Amelgauso (vedine l'elenco in Moschetti, *Tre documenti* cit., pp. 439-441). Di questi, tuttavia, quattro sono pervenuti in regesto tardo (del 1330, nn. II, III, IX e X dell'elenco fornito da Moschetti), altri cinque sono in copia (nn. VII, XVI, XVIII, XXI e XXX), uno è copia di mano di Amelgauso di un documento rogato dal notaio *Iohannes qui et Waldo* (n. V) e uno (Archivio segreto vaticano [d'ora in poi ASV], *Fondo Veneto* I, n. 6847 del 1105 agosto 26, n. XX), è copia di mano di Amelgauso di un documento redatto da un *Amelgausus notarius* il quale, se non è il medesimo notaio, è un operatore non altrimenti attestato nella documentazione veronese a me nota (si tenga tuttavia presente che un Amelgauso giudice è attivo a Verona dagli anni novanta del X secolo per tre decenni, cfr. Castagnetti, *Minoranze etniche* cit., p. 142, nt. 35). Per ragioni cronologiche non credo che si possa identificare col presente l'Amelgauso che roga un documento, noto da tradizione tarda in copia, il 30 dicembre 1125 (cfr. A. Castagnetti, *Fra i vassalli: marchesì, conti, 'capitanei', cittadini e rurali*, Verona, 1999, p. 175, ed. alle pp. 233-234). Ai 21 originali noti a Moschetti, si aggiunga ora ASV, *Fondo Veneto*, I, n. 6840 (1091 maggio 13).

⁽⁷⁾ Unica eccezione è l'inconsueta *completio* del doc. ASV, *Fondo Veneto* I, n. 6850 (1100 giugno 25: «(ST) Ego Amelgausus not(arius) a plublicae <cosi> sedis rogatus qui hanc car(tam) vendic(ionis) scripsi et post tradita complevi». Si tratta della vendita di una terra con casa fuori Porta S. Stefano, «in vico Placiola», eseguita da «Bono qui Cuvadenario dicitur filius quondam Bonefacii capellani», dalla moglie di questi «Ficia ... filia cuiusdam Bernardi qui Tavano dicebatur e da Valdo presbiter de ecclesia Sancti Stefani» in favore di «Armenardus filius quondam Richardi». Cosa esattamente intendesse Amelgauso (se non si tratta di una semplice aplografia) con l'espressione «not(arius) a plublice sedis» (il *rogatus*, come dimostrano altre sue sottoscrizioni va riferito alla qualità di rogatario) non è chiaro, né è questa la sede opportuna per approfondire l'argomento. Basti per ora segnalare che nelle ricerche compiute dal Fainelli sulle 'titolature' dei notai veronesi non è registrata una simile definizione, cfr. V. Fainelli, *Per l'edizione di un codice diplomatico veronese. Studio preparatorio sui documenti anteriori al Mille*, «Nuovo Archivio Veneto», n.s., XXIX (1915), pp. 59-62 dell'estratto.

⁽⁸⁾ Moschetti, *Tre documenti* cit., p. 424.

Quanto al primo interrogativo sollevato, cioè a quale fonte abbia attinto il notaio per citare il rescritto severiano, la risposta era resa esplicita sin dal titolo del saggio. A giudizio dell'autore, infatti, Amelgauso avrebbe tratto la norma dalla *Lex Romana canonice compta* (d'ora in avanti L.R.c.c.), il «prodotto più cospicuo e più noto» di quella «suggestiva» via percorsa nel IX secolo per avvicinarsi alla compilazione giustiniana e costituita da raccolte di testi tratti dalle Novelle, dal Codice e dalle Istituzioni ⁽⁹⁾.

I *Capitula Romanae legis ad canones pertinentia*, come recita l'*incipit* dell'opera ⁽¹⁰⁾, sono tramandati in copia unica dal manoscritto Paris, Bibl. Nat. de France, lat. 12448, un codice miscelaneo e composito attribuito al IX/X secolo e scritto, con tutta verisimiglianza in Italia ⁽¹¹⁾, all'interno di una cornice di testi normativi canonici (lo pre-

⁽⁹⁾ Cfr. E. Cortese, *Il diritto nella storia medievale. I. L'alto Medioevo*, Roma, 1995, p. 243 da dove sono tratte le citazioni. L'opera, pubblicata dapprima in F. Maassen, *Über eine Lex Romana canonice compta*, «Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Classe», XXXV (1860), pp. 73-108, venne ripubblicata in M. Conrat, *Die Lex Romana canonice compta. Römisches Rechts im frühmittelalterlichen Italien in systematischer Darstellung*, «Verhandelingen der koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam, Afdeling Letterkunde», Nieuwe Reeks, Deel VI 1 (1904), ora rist. Wiesbaden, 1967 e quindi in C.G. Mor, *Lex Romana canonice compta. Testo di leggi romano-canoniche del sec. IX pubblicato sul ms. parigino Bibl. Nat. 12448*, Pavia, 1927 (Pubblicazioni della r. Università di Pavia, XIII). Per la pregressa bibliografia si veda L. Kéry, *Canonical Collections of the Early Middle Ages (ca. 400-1140). A Bibliographical Guide to the Manuscripts and Literature*, Washington D.C., s.d. [ma 1999], (History of Medieval Canon Law, Ed. by W. Hartmann and K. Pennington), pp. 161-162.

⁽¹⁰⁾ Un'aggiunta inserisce, nell'interlinea e con segno di richiamo, tra *legis* e *ad canones* «cum sententiis suis» riprendendolo, probabilmente, dall'*explicit*. La denominazione di *Lex Romana canonice compta*, come rileva anche Kaiser che preferisce tuttavia l'intitolazione di *Capitula legis Romanae*, appare nei titoli correnti del manoscritto apposti della medesima mano che ha scritto l'*incipit*, cfr. Kaiser, *Die Epitome* cit., pp. 501-503.

⁽¹¹⁾ Le datazioni attribuite al manoscritto oscillano, appunto, tra fine del IX e primi decenni del X secolo. Al X pensarono Maassen (incerto tra il X e l'XI secolo in *Über eine Lex* cit., p. 96, ma si veda poi F. Maassen, *Geschichte der Quellen und der Literatur des canonischen Rechts im Abendlande bis zum Ausgange des Mittelalters*, I. Bd., Gratz, 1870, pp. 888-896: p. 888), Conrat e Mor; al primo quarto del secolo X data il ms. Kaiser (*Die Epitome* cit., p. 20, 493 e 501); al IX secolo pensa Giovanna Nicolaj in *Ambiti di copia e copisti di codici giuridici in Italia (secoli V-XIIin.)*, in *Le statut du scripteur au Moyen Age. Actes di XI^e colloque scientifique du Comité international de paléographie latine* (Cluny 17-20 juillet 1998), réunis par M.-C. Hubert, E. Poulle,

cede parte della *Collectio Dionysio-Hadriana* con epitomi di canoni conciliari e lo seguono la decretale gelasiana *De recipiendis et non recipiendis libris* e vari estratti da altri canoni) ⁽¹²⁾.

In effetti, tra le 123 costituzioni estratte dal *Codex* che la raccolta tramanda, si trova anche il rescritto di Alessandro Severo. Ma perché, ci si domanda, il notaio veronese avrebbe attinto proprio alla L.R.c.c. e non, per esempio, direttamente al *Codex*? «Vi sono tre elementi piuttosto gravi - scriveva il Moschetti - per escludere che Amelgauso abbia *studiato* il Codice Giustiniano». I primi due risultano, nei fatti, sostanzialmente analoghi, vertendo entrambi sulla assoluta originalità di quella citazione. Proprio quella sua unicità, priva di un contesto specifico e di corrispondenze ambientali, renderebbe difficile «spiegarci come Amelgauso, cui dobbiamo attribuire una *conoscenza giuridica perfetta* della fonte Giustiniana, tanto da farvi ricorso in un caso particolare ed insolito della vita giuridica, non abbia adottato altre disposizioni del Codice stesso in atti giuridici più semplici e più comuni» e, del resto, «anche se potesse apparire un po' eccessivo questo motivo di esclusione, ci chiederemmo sempre perché manchino del tutto in Amelgauso quegli elementi di coltura romanistica, che gli sarebbero senza dubbio

M.H. Smith, Paris, 2000 (*Matériaux pour l'histoire publiés par l'École des chartes*, 2), pp. 127-144: p. 136 e nt. 62. Il manoscritto, tuttavia, appare chiaramente composito e costituito da una prima sezione che termina, con la fine di un fascicolo, a c. 131v - dove il testo della prima parte di una lettera di Gregorio I (Reg., XI, 56^a, cap. 6, secondo l'identificazione di Kaiser) appare estremamente compresso per potersi ricollegare al fascicolo successivo evidentemente già scritto - e una seconda (ricca di materiale non esclusivamente legislativo) che inizia a c. 132r. La prima sezione, scritta da una mano principale (responsabile anche della copia della L.R.c.c.), cui se ne aggiunge almeno una seconda (cc. 90r 102vB parz.-103vB parz. 121rB parz.), pare proprio doversi attribuire al sec. X, mentre al IX fanno pensare la seconda parte e la c. 113 inserita (una identificazione delle mani, non coincidente con quella qui presentata, è in Kaiser, *Die Epitome* cit., pp. 494-499 e note corrispondenti). Nessuno ha dubitato della patria italiana del manoscritto (neutri, a questo proposito, sarebbero anche quei «coloriti insulari» della scrittura in cui crede Nicolaj) e ancora meno dell'origine peninsulare dell'opera, ma la possibilità che questa provenga da Bobbio o Pavia, secondo un'ipotesi formulata da Mor, è stata posta in dubbio da Kaiser che prudentemente la attribuisce all'Italia del nord (cfr. *Die Epitome* cit., p. 581).

⁽¹²⁾ La descrizione del volume e dei contenuti in Kaiser, *Die Epitome* cit., pp. 494-499 e prima in Mor, *Lex Romana canonice compta* cit., pp. 5-7; cfr. P. Fournier, G. Le Bras, *Histoire des collections canoniques en Occident depuis les fausses décrétales jusqu'au décret de Gratien* 1, *De la réforme carolingienne à la réforme grégorienne*, Paris, 1931, pp. 118-119 e 239.

derivati da una preparazione piuttosto profonda sulla fonte Giustiniana»⁽¹³⁾. Insomma, il fatto stesso che il notaio usi, con proprietà, una norma del *Codex*, avrebbe implicato, nel giudizio di Moschetti, uno studio approfondito e una conoscenza meditata dell'intero volume, se non dell'intero complesso normativo giustiniano da parte di Amelgauso. Asserire ciò equivale, è chiaro, a sostenere che chi ha allegato il passo del Digesto a *Martuli* nel 1076⁽¹⁴⁾, facendone un uso avvertito e scaltro, dovesse, per questa sola circostanza, avere una conoscenza approfondita della parte più complessa e al tempo, si presume, ignota della giurisprudenza romana. Non mi pare che possano esservi fautori d'una ipotesi tanto estrema⁽¹⁵⁾.

La terza obiezione sollevata da Moschetti riguarda il modo in cui la legge viene richiamata. «*Nei documenti* [cors. dell'A.], invece, ... per valutare il significato di *Lex Romana* bisogna tener presente che essa è un'espressione che ha assunto un significato specifico. Con questa, chi scrive il documento o chi vi si appella, si richiama direttamente ad una determinata compilazione di leggi romane» di norma identificabile⁽¹⁶⁾. Lo dimostrerebbero a sufficienza il richiamo alla *Lex Romana* contenuto nel placito tenuto a Roma nel 999, ove si cita, presumibilmente, la *Summa Perusina*⁽¹⁷⁾, o la citazione di Attone di Vercelli (nel quale «è

⁽¹³⁾ Moschetti, *Tre documenti* cit., pp. 425-426. I corsivi, qui e nella citazione che precede, sono miei.

⁽¹⁴⁾ Su questo famosissimo placito si veda, da ultimo, F. Theisen, *Die Wiederentdeckung des römischen Rechts im Alltag des 11. Jahrhunderts, dargestellt an einer Urkunde von 1076*, «Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis/Revue d'histoire du droit/The Legal History Review», LXII, 2 (1994), pp. 127-143, dove si trovano rinvii alla letteratura in merito.

⁽¹⁵⁾ Non ve ne furono da subito. Il Genzmer, nel recensire il saggio di Moschetti, osservava in proposito come lo stesso ragionamento potrebbe essere usato per escludere anche il ricorso alla L.R.c.c., si veda E. Genzmer, *Recensione* a G. Moschetti, «Zeitschrift der Savigny Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung», 55 (1935), pp. 464-469: p. 466.

⁽¹⁶⁾ Moschetti, *Tre documenti* cit., pp. 427-428.

⁽¹⁷⁾ Moschetti, *Tre documenti* cit., p. 428 con rinvio a F. Patetta, *Delle opere recentemente attribuite ad Irnerio e della scuola di Roma*, «Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano», VIII (1895), pp. 39-154: p. 72, n. 3 (ora in F. Patetta, *Studi sulle fonti giuridiche medievali*, Alessandria 1967, pp. 341-456), cfr. anche F. Patetta, *Praefatio* alle *Adnotationes Codicum domini Iustiniani (Summa Perusina)*, edente F. Patetta, «Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano», XII (1900), quindi come volume a parte, Roma, 1933, p. LII (ora anche in F. Patetta, *Studi sulle fonti* cit., pp. 241-318).

palese l'accenno alla *Lex Romana canonice compta*»), oppure, ancora, quel documento rogato a Spalato nel 1076 che «gabella per il 4° capitolo della *Lex Romana* nientemeno che una disposizione di Rotari»⁽¹⁸⁾. *E converso*, quando nei documenti si ha un uso diretto, e non mediato da altre raccolte, delle norme giustinianee, mancherebbe ogni rimando alla *Lex Romana* e si menzionerebbero direttamente le fonti da cui sono tratte: così, per esempio, a Ravenna dove nel 975 e nel 1013⁽¹⁹⁾ vengono citati un *Liber Codicum* e un *Liber Novellarum*; così per il *Liber Digestorum* di Martuli, così, infine, per i testi allegati da un *Liber Codicis* nel ben noto *libellus* relativo alla disputa fra il vescovado aretino e quello senese e attribuiti agli anni Venti del XII secolo (dove viene anche nominato un *Liber Digestorum*, senza tuttavia che vi sia una citazione diretta)⁽²⁰⁾.

Ritenendo di avere provato a sufficienza il mancato ricorso al *Codex* da parte di Amelgauso, a Moschetti non rimaneva altro che reperire quella precisa *Lex Romana* impiegata dal notaio veronese e poiché - egli osservava - nessun'altra collezione tramanda quella norma all'infuori della L.R.c.c. (e della *Collectio Anselmo dedicata*)⁽²¹⁾, la conclusione ovvia era che proprio da questa essa fosse stata tratta per essere inserita nei contratti di alienazione di beni eseguiti da minori. Il confronto tra le varianti testuali delle diverse tradizioni (documentaria e libraria) non mancò di confermare la dipendenza

⁽¹⁸⁾ Cortese, *Il diritto* cit., p. 246.

⁽¹⁹⁾ Moschetti, *Tre documenti* cit., p. 428 con rinvio a J. Ficker, *Forschungen zur Reichs-Rechtsgeschichte Italiens*, IV, Innsbruck, 1874, rispettivamente n. 28 p. 37 e n. 43 p. 64. A questi si può aggiungere il *Liber Codicis* menzionato, a seguito di un richiamo a *Cod. 2.3.20*, nel 986 e, di nuovo, nel 998 (si veda ora *Le carte ravennati del decimo secolo. Archivio arcivescovile*, III (aa. 976-999), a cura di R. Benericetti, Bologna 2002, pp. 204-206 (a. 998), trascrizioni non sempre perfette) e segnalato in G. Nicolaj, *Cultura e prassi di notai preirneriani. Alle origini del rinascimento giuridico*, Roma 1991, pp. 37-38. Si veda ancora A. Padoa Schioppa, *Le rôle du droit savant dans quelques actes judiciaires italiens des XI^e et XII^e siècles*, in *Confluence des droits savants et des pratiques juridiques. Actes du Colloque de Montpellier 12-14 déc. 1977*, Milano, 1979, pp. 341-371: pp. 344-345, trad. it. *Il ruolo della cultura giuridica in alcuni atti giudiziari italiani dei secoli XI e XII*, «Nuova Rivista Storica», 64 (1980), pp. 265-289.

⁽²⁰⁾ Si veda, da ultimo, E. Cortese, *Il rinascimento giuridico medievale*, Roma 1995, p. 13.

⁽²¹⁾ La *Summa Perusina* l'annovera, invero, tra i suoi testi, ma in una forma rielaborata e sunteggiata radicalmente diversa dal testo originale e pertanto facilmente identificabile.

diretta della fonte di Amelgauso dalla L.R.c.c. ⁽²²⁾. Notava infatti il Moschetti che «le varianti della *Lex Rom. Can. Compta: emptori, idque, servare*, figurano tutte nei documenti del notaio» e che «[i]mportante è la variante *precavisti* ... perché deriva da una erronea interpretazione della forma fusa *predicavisti* della *Lex Rom. Can. C.* cui il notaio, pur non sapendo, scioglierla e interpretarla, cercava di dare un senso». E ancora: «*Controversia* invece di *controversiam*, e *ne* per *me*, sono dovuti all'ignoranza grammaticale e sintattica di Amelgauso», ignoranza ulteriormente dimostrata dalle varianti *tu nobis* ... *non* o *mihi* e dalla storpiatura *in tempore* per *Imp(erator)* della *inscriptio* che rivela come egli «non conoscendo come abbiamo visto e come qui si conferma la fonte Giustiniana, ignorava pure il vero autore». In definitiva «[i]l confronto dei testi e la loro esegesi ... hanno giovato ad escludere che il notaio abbia avuto conoscenza dell'*Anselmo dedicata*, e a dimostrarci che Amelgauso, sia pure attraverso volgari errori d'ignoranza, derivava il testo del rescritto dalla *Lex Rom. Can. Compta*» ⁽²³⁾.

Tali conclusioni non sono più del tutto condivisibili. Se il tessuto logico della ricostruzione di Moschetti appare, già a una attenta lettura, non propriamente granitico, due documenti conservati nell'Archivio Capitolare di Verona e rimasti finora inediti, l'uno del 1085, l'altro del 1099, sembrano destinati a riaprire la questione. Essi potranno illuminare di nuova luce non solo la tradizione del *Codex* in epoca immediatamente precedente l'età irneriana, ma anche, forse, aspetti e problemi

⁽²²⁾ Moschetti raffrontò il testo tradito dai documenti di Amelgauso con l'edizione Mor della L.R.c.c. e con la versione del passo attestata dai manoscritti della *recensio* italyca della *Collectio canonum Anselmo dedicata*, cioè, essenzialmente, il ms. della Biblioteca Capitolare di Vercelli, XV il cui testo gli fu trasmesso da Romualdo Pastè canonico archivista di Vercelli.

⁽²³⁾ Moschetti, *Tre documenti* cit., pp. 432-433. Più sfumato e dubbioso il parere di Genzmer: «Wir dürfen nicht wie der Verf. sagen, Amelgausus habe bestimmt nicht den justinianischen Codex benutzt, sondern nur fragen, woher er sein Wissen bezogen haben könnte, falls er den Codex nicht benutzt haben sollte», e tuttavia, poiché le uniche fonti che, al di fuori del *Codex*, tramandano quel testo sono la L.R.c.c. e la *Collectio canonum*, a queste occorrerà guardare. Avvertiva quindi che «[n]icht unwarscheinlich ist es hiernach, das Amelgausus dei L.R.c.c. benutzt hat, woraus sich weiter ergeben würde, das sie in der Praxis, und zwar auch auf Laien, die nach römishem Recht zu leben bekannten, angewendet wurde. Nicht unwarscheinlich, aber keineswegs so sicher, wie Verf. meint», Genzmer, *Recensione* cit., pp. 468 e 469.

della storia del diritto in quella sua affascinante stagione nota sotto l'aulico nome di 'Rinascimento giuridico'.

I

1085 febbraio 9, Vigasio

Gumperta vedova di Giovanni, con i figli Pagana minore d'età e Pizulo e Domenico, sposati rispettivamente con Ingelberga e Richarda, insieme a Boniunto, Pelegrino e Biliarda, quest'ultima minore d'età, figli del fu Andrea, tutti abitanti in Vigasio e viventi secondo la legge romana a esclusione di Ingelberga e [Ricar]da che dichiarano di vivere secondo la legge longobarda e che quindi agiscono col consenso di Balduino e Stevano, fratello il primo e parente il secondo di [...], nonché Gaudulfo [...] di Meliarda e Pelegrino fratello il primo e parente il secondo di [...], vendono a Giovanni gastaldo di Vigasio una terra *quod est casale* con una casa *paladicia* con corte, orto e area posta in Vigasio in località *Corubio* per il prezzo di quattro libbre e dieci soldi di denari veronesi tra argento e altri beni.

Originale, Verona, Arch. Capitolare, II, 5, 5 [A]. Nel *verso* solo annotazioni tarde. Pergamena in pessime condizioni di conservazione a causa dei gravissimi danni procurati dall'umidità che ne hanno irrimediabilmente compromesso in più punti la lettura.

I dati cronologici espressi concordano fra loro nel caso si postuli l'uso dello stile dell'incarnazione secondo il computo veneto o fiorentino.

La ricostruzione del testo nelle parti lacunose offre molteplici difficoltà: molte delle integrazioni, quando proposte sulla base del formulario, debbono pertanto intendersi come puramente orientative. Poiché alcuni dei punti compromessi sono rilevanti per la comprensione e la conseguente interpretazione del documento, occorre farne qui di seguito breve esplicazione. Attori sono due gruppi familiari, quello che raccoglie i figli del defunto Andrea (Boniunto, Peregrino e Biliarda) e quello di Gumperta vedova di Giovanni e dei suoi tre figli, due dei quali coniugati. Il testo, piuttosto ellittico, non esplicita chi tra Domenico o Biliarda, da un lato, e Pizulo o Ingelberga dall'altro siano i discendenti di Gumperga, mentre è evidente che Pagana, l'unica nubile, è la terza figlia. Due sono le *professiones iuris* presenti: quella romana è pronunciata come generale per i due nuclei familiari, mentre quella longobarda, eseguita ovviamente sulla scorta di Liutpr. 22, viene dichiarata sicuramente da Ingelberga e probabilmente, visto il ricorso ai mundoaldi, da una seconda donna il cui nome termina per *da*. Valutata l'entità della lacuna, potrebbe esse-

re supplito tanto il nome di Richarda quanto quello di Biliarda. Tuttavia, se a vivere secondo la legge longobarda fosse stata quest'ultima, occorrerebbe spiegare perché ella, alla quale il silenzio della fonte induce ad attribuire la condizione di nubile (se fosse stata vedova il notaio non avrebbe mancato di segnalarlo), sarebbe soggetta a una legge diversa da quella cui vivono i componenti della sua famiglia. È giocoforza, allora, restituire Richarda e concludere che questa e Ingelberga, coniugate con Pizulo e Domenico entrambi viventi secondo la legge romana, continuino a dichiararsi sottoposte alla legge longobarda (caso peraltro ammesso da Liutpr. 127 per il quale una donna longobarda che sposa un uomo romano continua a vivere secondo la sua legge quando il marito non le abbia conferito la *morgengabe*). Nel documento è citato *Cod. 2.27(28).1*, una costituzione volta a garantire l'acquirente da future impugnazioni quando ad alienare sia un minore. C'è tuttavia da chiedersi chi, fra gli otto alienanti, sia tale. L'unico punto in cui lo stato di conservazione della pergamena consenta una lettura quasi integrale del termine specifico, almeno nella legislazione longobarda, per indicare la condizione di minore d'età (*infans*) è nella sottoscrizione per *signa* dei venditori ed è probabilmente riferito a uno o più componenti (manca purtroppo la desinenza, lasciando nell'incertezza se debba integrarsi una desinenza plurale ovvero una forma diminutiva singolare o plurale: *infantes*, oppure *infantula*, *infantuli*) della discendenza d'Andrea. Non a tutta la discendenza, credo, perché altrimenti sarebbe occorsa la presenza di un tutore o di un curatore, e di ciò non v'è traccia nel documento. Pur permanendo un margine di dubbio, motivato dall'incertezza che si è appena detta, si può supporre che Biliarda sia minore d'età (si ricordi, anche se è deduzione *e silentio*, che sembra essere nubile e che per contrarre matrimonio in diritto romano era necessario avere raggiunto il dodicesimo anno d'età). C'è però un secondo punto in cui sembra di potere leggere il medesimo aggettivo ed è poche righe sopra, sempre nel contesto della sottoscrizione degli attori. L'elenco dei membri della famiglia di Gumperta termina con Pagana: segue poi uno spazio di circa 5/6 lettere, ma ci si trova in fine di riga (e dunque tale computo è puramente indicativo), e quindi, a capo, le sillabe finali (*tula*) di una parola che costituisce un'evidente apposizione di Pagana, essendo collocata prima della specificazione *ger(manis) mater et filiis*, normalmente presente nel documento dopo l'elencazione dei parenti di Gumperta. L'integrazione [*infan*]tula appare, allora, facile restituzione. Dunque, ricapitolando, a vendere sono otto persone, quattro donne e quattro uomini; tra costoro, sei vivono secondo la legge romana e due donne (Ingelberga e Richarda) secondo quella longobarda. Almeno due, infine, Pagana e Biliarda, dovrebbero essere minori d'età.

La funzione di gastaldo assolta da Giovanni dovrà qui essere intesa come quella di rappresentante nella comunità del *dominus* (cfr. A. Castagnetti, *Le comunità rurali dalla soggezione signorile alla giurisdizione del comune cittadino*, Verona, 1983, p. 30 e doc. edito col n. 14). Gastaldi delle comunità nel veronese sono ampiamente attestati dalla documentazione dell'XI secolo.

[(ST) *In no(m)i(n)e] domini Dei e[t]erni*. An(no) ab incarnac(ione) domini nostri Iesu^(a) Crist[i] an[(no)] millesimo octuagesimo | quarto, nono die m(ense) february, indic(tione) octava. [Constat] nos Gump[(er)ga fem(ina) relic]ta^(b) quondam Iohannis, seu et Pizulo et Ingelberga fem(ina) iugalibus, seu et [D]o[minus] et Ric]harda | fem(ina) iugalibus, seu et Pa[gana fe]m[(ina)] ge[rm(anis)] mat[(er) et fi]liis, [seu et Boniu(n)to et Peleg]rino | et Biliarda fem(ina) germanis filiis quondam Andea^(c) et sunt abita[tores i(n) Vicoad(e)ri(s)] qui profe[ssi su]mus nos omnes ex nac(ione) nostra lege vivere Romana, [q](ui) et nos ut sup[ra] Ingelb(er)ga fe[m(ina) et Richar]da fe[m(ina)] q(ui) p(ro)fessi sum(us) nos [ex nac(ione) n(ost)ra lege]^(d) viv[e]re Langobardo[r(um)] ipsis na(m)[que iu]galibus et mu(n)doal]dus consentiente^(e) et sup[t(er) confirmante et iusta [le]ge[(m)] una c[u(m) noticia et interro]gacione de p(ro)]pinquioribus parentes meis cu[i] supra fem(ina) [hii s(unt)] Balduino ger(mano) [.....].]ano [.....]g[...].]s[...].] et Stevano propinquis meus seu et Gandu]lfo ger(mano) [.....].] | de Meliarda fem(ina) et Pelegrino propinquis [mei]s in corum p(re)sencia [et t]est[i]um certa[(m)] facio | profesionem quod^(f) nul(l)a me pati violenciam at q(ue)piam omnem nec ab ip[s]is parentib(us) et mu(n)doal]dis nostris nisi nostra^(g) bona et spontanea voluntatem sine ulla vim pati(m)^(h) accepisemus | nos co[m]unit(er) sicuti et in presencia testium manifesti sumus nos qui accepimus a te Iohannes | castaldo de suprascripto Vicoaderis inter argentum et alia merce valentem denarios bonos veronenses | libras quattuor et solidi decem finitu[(m)] precium pro pecia una de terra quod est casa|le cum casa paladicia una cum curte et orto et area insimul tenentem in loco uno va[...].]s proprietatis nostre quem nos aber(e) et possidere visi sumus qui posita [est] in [co]m[it(ato)] Veronen(s)is castro [Vico]aderis locus ubi dicitur Corubio, et est ipsa predicta pecia de terra cum casa, cum curte et orto et ar[ea] | insimul tenentem est⁽ⁱ⁾ per mensura iusta per l(on)g(u)m p(er)t(icas) decem et octo, lato de uno capit(e) p(er)ticas tre[s] pedes | duos et de alio capit(e) lato p(er)t(icas) duas pedes sex et semise uno; coerit ei de [uno] latus iu[ra]^(j) | Sancte Marie possidente^(k), de alio latus Bertingo^(l) ab(en)t(e), de uno capit(e) iura Sancti Stefani et de [alio] | capit(e) via percurrentem si ibique alii sunt coerentes. Que autem suprascripta pecia de terr[a in s(upra)s(crip)to] | loco iuris nostris sup(ra)dictis una cum accessionibus et ingresoras earum seu cum supe[ri]oribus et inferioribus suis qualiter supra mensuras et coerentias l(egitur), in integrum ab ac die tibi

dic(ionis) scripsi et postra|dita co(m)plevi.

(a) *Abbr. Iehu* (b) *A capo sembrerebbe di scorgere una a, ma qui la forma relicta è del tutto ordinaria e quello che pare una lettera potrebbe essere ciò che sopravvive del signum notarile.* (c) *Così A.* (d) *Lo spazio non consente di restituire il pur formulare omnes, emerge dalla lac. l'asta della l* (e) *Il dilavamento del supporto non consente di discernere la presenza di un eventuale segno abbr. nell'interlinea.* (f) *Abbr. qdo qui e più avanti.* (g) *n corr. su lettera indistinguibile.* (h) *Così A.* (i) *Così A.* (j) *Lettura dubbia.* (k) *Abbr. pots, non può escludersi uno scioglimento pot(esta)s, termine peraltro insolito.* (l) *A Berttingo con la prima t depennata.* (m) *sup ius corr. su rasura.* (n) *In fine di riga lo spazio sembra essere leggermente sovrabbondante per l'integrazione proposta.* (o) *Così A.* (p) *La seconda e agg. nell'interlinea.* (q) *Così sembra di dovere restituire, anche se prima del segno abbr. per r(um) c'è spazio per due lettere; ma la seconda sembra proprio una a* (r) *Su r(um) sembra di scorgere un segno abbr. - lineetta orizz. – superfluo.* (s) *La lettura signa, la più immediata, è ostacolata dall'apparente mancanza di ogni traccia dell'occhiello inferiore della g*

II

1099 maggio 10, Verona

Tebaldo e Bernardo <minore d'età> fratelli germani, figli del fu Otto monetiario e abitanti in Verona in prossimità del Foro, che professano di vivere secondo la legge longobarda, vendono a Sigenzo prete della chiesa cattedrale di Verona una casa terranea *que est stazone* posta in città non lontano dal macello e prossima alla zecca, per il prezzo di diciotto libbre di denari veronesi tra argento e merci.

Originale: Bibl. Capitolare di Verona, II.5.7 [A]. Nel *verso* la rogazione di mano di Amelgauso: «† Rog(ant) Tebaldo et Bernardo germ(anis) q(uondam) Otto monet(ario) | car(tam) vendic(ionis) de terra cum casa terranea prope Foro | et prope moneta iusta m(ensura)s, de uno lat(ere) iura Sancte Marie, | de alio similiter, de uno capite ipsi vendit(o)r(e)s <it corr. su altre lett.>, de alio via; | emptor Siginzo p(resbiter); precium libras .xviii. t(es)t(es) La(m)b(ertus), Aldo | et Salomon <A Salomomon> not(arius) et Benedictus. Mill(esimo) .LXXXVIII., | .X. die m(en)s(e) madii, indic(tione) .VII. Bernardo fecit ec car(ta) cum ius|jurandum». Quindi, di mano dello stesso notaio e coeva alla prima, altra rogazione: «† Rog(at) Ingloisa uxor Lanfranci per eius c(on)s(ensum), car(tam) p(ro)m(issioni)s | de iam dicta casa tibi Sigenzo p(resbiter) <segue p(resbiter) dilavato> duplas res | libras .XXXVI., launchild

cro(s)na .I.; t(es)t(es) La(m)b(ertus), | Salomon not(arius), Benedictus et Bernardo». Di mano del secolo XII/XIII, in senso inverso alla scrittura del *recto*: «Ca(r)ta d(e) stazone d(e) Foro».

Dalla quattordicesima riga del testo l'inchiostro assume una tonalità più chiara.

Trascr. del sec. XVIII in Verona, Bibl. Cap., Cod. DCCCXXXV, 1031-1099, IV (= Giuseppe Muselli, *Memorie storiche, cronologiche, diplomatiche, canoniche e critiche del capitolo della Cattedrale di Verona*, ad annum).

Cfr. A. Castagnetti, *Fra i vassalli* cit., p. 69, nt. 273.

Il presente documento va inserito in una serie di acquisizioni, compiute attraverso permutate (1104 luglio 14) o locazioni (1107 aprile 28), di case o *stazones* da parte del capitolo della Cattedrale nella persona di Sigenzo proprio nella zona del Foro vicina alla zecca; cfr. i rispettivi docc. pubblicati in *Le carte del Capitolo della Cattedrale di Verona*, a cura di E. Lanza, saggi introduttivi di A. Castagnetti e E. Barbieri, s.l. [ma Roma], 1998 (Fonti per la storia della Terraferma veneta, 13), pp. 22-25 e 33-34.

L'originale della seconda rogazione non mi è noto. Ingloisa, sebbene nulla al riguardo sia specificato, potrebbe avere relazioni parentali con Tebaldo e Bernardo e per questa ragione le viene chiesto di esprimere formale rinuncia ai propri diritti sulla casa alienata. Si ha notizia di una Aldegarda figlia di Bernardo monetiere in un doc. del 15 settembre 1100 (cfr. A. Castagnetti, *Mercanti, società e politica nella Marca Veronese-Trevigiana (secoli XI-XIV)*, Verona, 1990, p. 150). Il Bernardo ivi menzionato potrebbe anche essere il figlio del monetiere Otto (dopo i quattordici anni i fanciulli potevano sposarsi), ma ciò appare poco probabile.

Per l'interpolazione «mor quaptuordecim», già Muselli proponeva di emendare *mor* in *maior* (cfr. nota a).

(ST) * In nomine Dei eterni*. Anno ab incarnac(ione) domini nostri Iesu Christi millesimo nonogesimo nono, decimo die mens(is) madii, indic(tione) septi|ma. Constat nos Tebaldo et Bernardo germanis filii quondam Hottonis monetarii abitaturis in civit(ate) Veron(e) prope Foro, qui profes|si su(m)mus ex nac(ione) nostra lege vivere Langobardorum, accepissemus nos germanos a(m)bo comuniter sicut et in presencia testium manifesti | su(m)mus qui accepimus a te Sigenzo presbitero sancte Veronensis Hęcclesie inter argentum et alia merce valentem denar(ios) bonos veronenses moneta libras | decem et hocto finitum precium pro pecia una de terra cum casa terranea que est stazone iuris nostris, quam nos aber(e) et pos(sidere) visi sumus que | posita est in eadem civitatem Veron(e) non longe ab macello et prope moneta,

ab(en)t(e) per longum pert(icam) una pedes hocto et digitas tres, de uno | capit(e) pedes tres et semise uno et police uno, de alio capit(e) pedes tres et pugno uno; coherit ei de a(m)bobus lateribus iura Sancte Marie | pos(sidente), de uno capit(e) ipsi germ(ano)s vendit(ore)s ab(en)t(e), de alio capit(e) via percurrente, si ibique alii sunt coerentes. que autem suprascripta pecia de terra cum ca|sa in eodem loco iuris nostris superioribus dicta, una cum accesione et ingresso seu cum superioribus et inferioribus suis, qualiter superius l(egitur), in integrum ab ac | die tibi cui supra Sigenzo presbitero pro suprascripto precio vendimus, tradimus et mancipamus nulli aliis vendita, donata, alienata, obnoxia vel tradi|ta nisi tibi et facias exinde a presenti die tu et heredibus tuis aut cui tu dederitis iure proprietario nom(ine) quidquid volueritis sine omni | nostra et heredum nostrorum contradic(ione). Quidem spondimus atque promittimus nos qui supra germ(ani), una cum nostris heredibus, tibi cui supra Sigenz[o] | presbitero tuisque heredibus aut cui tu dederitis suprascripta pecia de terra cum casa qualiter supra l(egitur), in integrum ab omni homine defensare, q(uo)d si defen|dere non potuerimus aut si vobis exinde aliq(uo)d per quovis ingenium subtraere quesierimus, tunc duplum eadem vendic(ione) ut su|pra l(egitur) vobis rēstitua- mus sicut pro tempore fuerit meliorata aut valuerit sub estimac(ione) in consimile loco. Et nec | mihi cui supra Bernardo licead ullo tempore nolle quod volui, set quod a me semel factum vel conscriptum est invio- labiliter sub iusiu|randum conservar(e) promitto iuxta lege quo disposi- ta in secundo libro que est universali lex et incipit(ur) «Inperator | Alexander Florentino milite. Si minor anis viginti et quinque, mor^(a) quattuordecim, emptori predio cavisti nullam de cetero esse controver- sia, ideoque eciam iure iurando corporaliter prestito servare confirmasti, neque perfidie neque periu|rat^(b) me auctorem tibi futurum sperar(e) debuisti». Et nichil nobis germanis ex ipsum precium amplius aliquid retder(e) debes | dicimus^(c). Actum in suprascripta civ(itate) Veron(e). Feliciter. Signum †† manibus imposic(ione) suprascriptorum Tebaldo et Bernardo germ(ani)s qui hanc | car(tam) vendic(ionis) fieri rogave- runt^(d) et suprascripto precio acceperunt ut supra.

Signum †† pro imposic(ione) manibus Aldonis et Benedicti viventes lege Langobardorum testes.

(ST) * Ego Iohannes not(arius) r*ogatus^(e) qui hanc car(tam) ven- dic(ionis) scripsi et post | tradita complevi.

(a) Così A, Muselli «Sic scribitur in rotulo sed legendum puto maior». (b)

Così A. (c) *La seconda i corr. su o; al di sotto della m si osservano due puntini, forse con funzione espuntiva.* (d) *La seconda r corr. su lettera principiata.* (e) *Sulla o si trova un'altra o probabilmente come esito di correzione della prima risultata eccessivamente inchiostata.*

* * *

Converrà, in principio, limitare l'orizzonte a Codice 2.27(28).1 e avviare una collazione sistematica tra le varie redazioni della costituzione, la tradizione manoscritta della quale annovera, come testimoni, il Codice giustiniano (qui secondo l'edizione Krüger, ma occorre avvertire, circostanza non considerata da Moschetti, che essa è presente già nel manoscritto più antico della cosiddetta *Epitome Codicis*, il codice C 106 dell'Archivio Capitolare di Pistoia ⁽²⁴⁾, la L.R.c.c., la *Collectio Anselmo dedicata* e la documentazione veronese nota (si veda la tabella). Per la L.R.c.c. è stata verificata la lezione del manoscritto; della *Collectio canonum Anselmo dedicata*, solo parzialmente edita, si riprende, per ragioni di comodità, la trascrizione del manoscritto di Vercelli (Biblioteca Capitolare, XV) fornita da Moschetti collazionata con l'edizione fornita da Russo del manoscritto modenese ⁽²⁵⁾.

Dal raffronto emergono con chiarezza alcuni fatti.

Appare in primo luogo evidente che la L.R.c.c. tramanda un testo

⁽²⁴⁾ Anzi, stando alle 'ardimentose' conclusioni di Mor, essa sarebbe stata presente anche nella (fantomatica) *Epitome* del Codice originaria, si veda C.G. Mor, *Epitome Codicis: qualche considerazione sulla sua forma originaria*, in *Studi storici in onore di O. Bertolini*, Pisa, 1973, pp. 457-495, ora in C.G. Mor, *Scritti di storia giuridica alto-medievale*, Pisa, 1977, pp. 25-62: p. 45. Su quel tentativo di ricostruzione testuale, si veda il giudizio di Ennio Cortese in E. Cortese, *Mor e il recupero del diritto romano nel Medioevo*, in *Carlo Guido Mor e la storiografia giuridico-istituzionale italiana del Novecento*, a cura di B. Figliuolo, s.l., s.d.[ma Udine, 2003], pp. 41-57: p. 56. Per primo Patetta aveva avvertito che «[d]ell'*Epitome aucta* faceva già uso l'autore della *Lex romana canonice compta*» (F. Patetta, *Di un nuovo manoscritto del Codice epitomato*, «*Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano*», VII (1895), pp. 203-224, ora in Patetta, *Studi sulle fonti cit.*, pp. 219-240. p. 219) e al Codice Epitomato pensava anche Mor (si veda Mor, *Lex Romana cit.*, p. 9).

⁽²⁵⁾ G. Russo, *Tradizione manoscritta di leges Romanae nei codici della Biblioteca capitolare di Modena*, Modena, 1980 (Deputazione di storia patria per le antiche province modenesi, Biblioteca n.s., 56), p. 230, n. 140.

sostanzialmente inalterato rispetto al *Codex*. La lezione *predicavisti*, addotta da Moschetti come ‘variante’ significativa per provare la dipendenza del testo citato da Amelgauso dalla L.R.c.c. è, come anche rileva Kaiser, lettura erronea di Mor ⁽²⁶⁾, complicata dall’aver questi unito le due parole mostrando così di interpretarle come un termine unico con il conseguente, radicale, stravolgimento del senso ⁽²⁷⁾. In realtà, il codice parigino presenta la lezione corretta *predii cavisti*. Altrettanto chiara sembra la dipendenza della famiglia italiana dell’*Anselmo dedicata*, almeno per il frammento in questione, da una tradizione parallela, poiché testimonia rispetto al *Codex* e alla L.R.c.c., a parte trasposizioni di scarso valore, alcune varianti di un certo rilievo quali *emptoris* e *atque*: tutti errori disgiuntivi che allontanano il testo della collezione canonica dalla L.R.c.c. e quindi dal *Codex* ⁽²⁸⁾. Si confermano quindi, per quanto riguarda la relazione fra testi documentari e la *Collectio canonum Anselmo dedicata*, le conclusioni cui era giunto Moschetti. Infine, la presenza del frammento normativo in due ulteriori documenti rogati da due diversi notai coevi ad Amelgauso, Benedetto e Giovanni, sta a dimostrare la circolazione di quel frammento legislativo nell’ambiente notarile veronese, una circolazione che merita l’aggettivo di ampia, vista la scarsità del numero delle alienazioni compiute da minori di cui ci è pervenuta attestazione scritta ⁽²⁹⁾. Amelgauso diventa, allora, parte

⁽²⁶⁾ Erronea e non corretta nemmeno nell’*Errata-corrige* dove pure rettifica un’omissione in cui era incorso nel trascrivere proprio il frammento in questione (cfr. Mor, *Lex Romana* cit., p. 219). Si accorge dell’errore Kaiser, *Die Epitome* cit., p. 607 che, avendo constatato le numerose mende dell’edizione Mor (da considerarsi «nicht als Basis für eine textkritische Untersuchung»), opportunamente torna al manoscritto (ivi, p. 501).

⁽²⁷⁾ Ne consegue che quelle ‘varianti’ considerate da Moschetti come fattori congiuntivi tra L.R.c.c. e la versione di Amelgauso altro non sono se non lezione genuina del *Codex* e quindi, come tali, risultano prive di valore ecdotico.

⁽²⁸⁾ Cortese, *Il diritto* cit., pp. 244-245 esprime un sia pur cauto, ma assai congruo, dubbio sulla presunta dipendenza della *Collectio canonum Anselmo dedicata* dalla L.R.c.c. Per i rapporti tra le due collezioni si veda anche P. Krüger, *Kritik des Justinianischen Codex*, Berlin 1867, pp. 35-35 e le osservazioni di Russo, *Tradizione* cit., pp. 14, 33 e 63-67.

⁽²⁹⁾ Lo notava Moschetti: «[I]a povertà dei documenti [di alienazione di beni da parte di minori romani] si nota non solo in terra veronese, dove, prima che si manifestino gli influssi della scuola bolognese, abbiamo avuto occasione di rintracciare un solo atto di vendita compiuto da un minore longobardo, ma anche in ogni altra parte del territorio longobardo» (Moschetti, *Tre documenti* cit., pp. 420-421). Atti di alienazione compiuti da minori appaiono, nel contesto della produzione documentaria medievale, piuttosto rari, ostacolati, com’è ovvio, dalla incapacità di agire dell’attore. Tuttavia essi non sono del

di una storia più generale, un episodio scandito nei modi e nelle forme di un operatore che certo maneggia un testo profondamente alterato della norma, ma che dimostra anche di possedere una scaltra capacità congetturale quando tenta di ricostruire una lezione dotata di senso compiuto.

Non sarà inutile, allora, valutare separatamente lo stato della trasmissione testuale di *Cod. 2.27(28).1* nella documentazione veronese che ne fa uso.

Tra tutti il testo trådito da Benedetto (doc. n. I), cioè il più antico, mostra di essere anche il più corretto. Non mancano, ovviamente, le alterazioni, ma esse sono delle varianti puramente formali e quindi connotative del *pastiche* linguistico proprio del linguaggio notarile, preoccupato spesso più di conseguire lo scopo precipuo cui è volto (la certa documentazione dell'azione giuridica e la sua stabilità) che non della correttezza grafica, fonetica e morfologica delle scritture (in tale categoria vanno annoverate le forme scempie del tipo *ani, nulam, ese, contraversiam - contraversia* si legge anche nel documento di Amelgauso del 1109 -, volendo escludere esiti quasi normali come *iusta* ed *emtori*). di scarso valore discriminante, vista l'unicità dell'occorrenza, è anche la sostituzione del pronome dimostrativo *hec* (probabilmente neutro plurale) a *id*, con la conseguente omissione della congiunzione coordinativa enclitica, che, se non è l'esito di un guasto materiale dell'antigrafo (in una eventuale scrittura con *i* iniziale alta e *que* abbreviato), potrebbe essere una semplificazione, vista la sostanziale analogia di significato tra i due termini. Certamente rilevante sarebbe stato, al contrario, appurare la natura della lettera in lacuna dopo *periurii*, ma non sono stato in grado, per quanti tentativi abbia compiuto, di leggere alcunché e quindi di convincermi tra *m* e *n*. L'unico punto che avrebbe consentito di raggiungere una conclusione in merito all'unicità della tradizione veronese, rimane, purtroppo, non solubile in senso univoco. Assai interessante appare, infine, la lezione *Codicilo*, ma per ragioni che valuteremo più avanti.

Anche le varianti presenti nella citazione di Giovanni (doc. n. II), sebbene imprimano al testo una fisionomia assai corrotta, sembrano confermare una sostanziale aderenza alla lezione genuina in quanto molte di esse paiono inscrivibili in un processo di resa interpretativa del frammento normativo. A ciò indirizzano, infatti, l'accordo di *predium* col verbo intransitivo e la variante soggettiva *ideoque*, che pare confer-

mare l'*hapax* di Benedetto e segnalare un punto di frizione dell'antigrafo. E se la declinazione in ablativo dell'iscrizione (questo induce a credere la lezione *milite*) può indicare, qualora assunta nel suo valore assoluto, una scarsa confidenza del rogatario con le regole retoriche dell'epistolografia (o, se si vuole, con la consueta struttura delle leggi inserite nel *Codex*), errore incomprensibile rimane *periurat*. Infine, se Giovanni è in accordo con Amelgauso in *controversia* e nell'omissione di *te*, da questi si allontana decisamente in un punto qualificante come *me auctorem*, rivelando che il guasto *ne auctorem* si è compiuto, con tutta probabilità, proprio ad opera di quest'ultimo notaio ⁽³⁰⁾.

Amelgauso, infine, ci offre l'opportunità, non frequente, di verificare la tenuta del testo nel corso di un arco piuttosto lungo di tempo: i quasi diciannove anni che separano il primo dall'ultimo documento nel quale compare la norma sulla garanzia prestata da minori. All'interno di un quadro testuale che si mantiene costante (*precavisti*, om. di *te*, *ne auctorem*), si può allora osservare che il notaio introduce l'*inscriptio* nel 1102 alterandola profondamente (davvero, come scriveva Moschetti, deve averne capito poco) e quindi, nel 1109, ne tenta una maldestra emendazione (*que incipitur*). Al contempo espunge l'interpolazione *maior quattuordecim* (sulla quale sarà opportuno tornare) e tenta in due riprese una ingarbugliata correzione del guasto procurato dall'erroneo *ne*.

Proprio il lungo lasso di tempo che separa le tre citazioni, suggerisce un'importante conclusione sulle modalità di trasmissione del rescritto severiano. Poichè non è facile pensare a una conservazione di tipo mnemonico, si dovrà ritenere che Amelgauso ne abbia conservato (presso di sé?) una redazione scritta (su un frammento di pergamena? In un documento? In un fascicolo di formule?) ⁽³¹⁾ cui attingere in caso di

tutto assenti e, come vedremo più avanti, ispirarono molteplici espedienti volti ad aggirare i divieti normativi, piuttosto rigidi, loro imposti.

⁽³⁰⁾ La possibilità che si tratti di variante poligenetica, da non escludersi a priori a fronte della prossimità grafica tra *m* e *n*, nulla muta nella prospettiva qui formulata.

⁽³¹⁾ Anche Genzmer, al termine della sua recensione, osservava, a proposito della possibile fonte di Amelgauso: «[d]a wir uns ohnehin im freien Feld der Vermutungen befinden, können wir ja auch die vielleicht sogar wahrscheinlichere Vermutung äussern, Amelgausus, der sonst keine Quellen zitiert, habe überhaupt keine Rechssammlung benutzt, sondern einfach ein Notariatsformular für Veräusserungen durch einen minor abgeschrieben, das sich von einer kundigeren Seite her verbreitet hatte, etwa von den Papienser notarii sacri palatii aus», Genzmer, *Recensione* cit., p. 469. Per le conclusioni non dissimili di Kaiser si veda avanti nt. 46.

necessità; come lui dovrebbero avere agito anche i notai Benedetto e Giovanni. Ecco allora che la tradizione indiretta di Codice 2.27(28).1, si sostanzia di una ricca serie di copie (spesso assai deteriori) che, sebbene solo supposte, non sono meno eloquenti della vitalità e della ricchezza di esiti con la quale i pratici del diritto si affannarono, già in epoca piuttosto alta rispetto a ciò che per tradizione si è soliti ripetere, intorno ai testi giustiniani (32).

Occorre, giunti a questo punto, stabilire, se possibile, quale fu la fonte cui ricorsero Amelgauso, Benedetto e Giovanni.

* * *

A rendere poco probabile che essi abbiano attinto alla L.R.c.c. non è il venire meno dei rilievi testuali avanzati da Mor, cui occorre aggiungere, fattore non secondario, anche le modalità di citazione del frammento (33). L'esclusione è motivabile anche sulla base di considerazioni

(32) Nessuna menzione della tradizione indiretta in C. Tort-Martorell, *Tradición textual del Codex Iustinianus. Un estudio del libro 2*, Frankfurt am Main, 1989 (Ius Commune. Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte Frankfurt am Main. Sonderhefte. Studien zur europäische Rechtsgeschichte, 45). La storia della riemersione da un plurisecolare silenzio e della successiva prima circolazione dei testi di diritto giustiniano appare ormai, sotto più prospettive, una storia da rivedere. Essa ha poggiato, per oltre un secolo e mezzo, sulle possenti spalle di studiosi come Dydynski, Bluhme, Mommsen, Krüger, Patetta e degli altri che hanno indagato archivi e biblioteche, scovato e datato manoscritti, scoperto e pubblicato fonti. Senza nulla voler togliere all'indubitabile rilievo di quegli studi (sui quali, in definitiva, ancora ci basiamo veri *nani humeros insidentes*) e alla prodigiosa cultura di quegli uomini, occorre ribadire che la ricognizione complessiva della produzione manoscritta sopravvissuta, condotta con occhi più moderni, disegna, in parte, altri profili rispetto a quelli solitamente tracciati, si veda, per un primo tentativo in questa direzione, Ch. M. Radding and A. Ciaralli, *The Corpus Juris Civilis in the Middle Ages: a case study in Historiography and medieval history*, «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung», 117 (2000), pp. 274-310.

(33) Non interessa qui tanto quel richiamo alla *lex Romana*, su cui pure torneremo, quanto piuttosto l'omissione sistematica nella documentazione veronese del richiamo al *titulus*, richiamo che invece è presente sia nella L.R.c.c., sia nell'*Anselmo dedicata*. Sul modello di citazione, definito «importante», della *Lex Romana* «dove insieme al titolo ed al libro, si cita il numero della legge», richiamava l'attenzione Mor (C.G. Mor, *Di una perduta compilazione di diritto romano ad uso del clero, fonte degli «Excerpta Bobiensis» e della «Lex Romana canonice compta»*, «Archivio Giuridico», XCV (1926), pp. 20-26, ora in Mor, *Scritti di storia giuridica cit.*, p. 274).

più generali di carattere storico. Non è chiaro cosa potesse avvicinare dei notai, neppure particolarmente legati a istituzioni ecclesiastiche ⁽³⁴⁾, a una raccolta di testi destinata alla chiesa e prodotta, a quanto si dice, entro il primo trentennio del secolo IX (può essere invece vero il contrario, e proprio queste primitive collezioni canoniche ne forniscono ampia conferma ⁽³⁵⁾). E poi, se è vero (e non spetta a queste note esprimere un giudizio in merito alla questione) che la L.R.c.c. godette di una certa popolarità in virtù di «alcuni sommarietti o *notabilia* di nessuna importanza sostanziale» ⁽³⁶⁾, è certamente da confutare l'opinione che essa riscosse largo favore presso i notai; un'idea, questa, che si è sedimentata proprio sulla base della presunta identificazione operata dal Moschetti ⁽³⁷⁾, ma della quale aveva già fatto giustizia Mor quando indi-

⁽³⁴⁾ Altri, come per es. Paltonario, svolgeranno, più avanti nel tempo, un ruolo ben più considerevole al servizio, soprattutto, del Capitolo della Cattedrale, probabilmente la più importante istituzione ecclesiastica cittadina.

⁽³⁵⁾ Gli stretti rapporti tra tradizione legislativa canonica e secolare, osservabili anche nella prassi notarile, sono stati discussi da G. Vismara, «*Leges*» e «*canones*» negli atti privati dell'alto Medioevo: influssi provenzali in Italia, «*Studia Gratiana*», 20, *Mélanges G. Fransen* (1976), pp. 397-436 ora in G. Vismara, *Scritti di storia giuridica*, 2. *La vita del diritto negli atti privati medievali*, Milano, 1987, pp. 1-47. Il giudizio li espresso per cui la «costante inserzione delle leggi tra i canoni testimonia la progressiva canonizzazione dei testi di diritto romano» sintetizza bene il processo di «ricezione» di quest'ultimo tra le fonti normative della chiesa. Si veda ancora W. Hartmann, *La transmission et l'influence du droit synodal carolingien*, «*Revue historique du droit français et étranger*», 63 (1985), pp. 483-497 e F. Bougard, *La justice dans le royaume d'Italie de la fin du VIII^e siècle au début du XI^e siècle*, s.l. [ma Roma], 1995 (Bibliothèque des Écoles Françaises d'Athènes et de Rome, 291), pp. 33-43, in particolare p. 40.

⁽³⁶⁾ Si veda la nota successiva.

⁽³⁷⁾ «Essa [la L.R.c.c.] spicca per la sua ampiezza e per il successo ch'ebbe a lungo nell'Italia settentrionale, ove continuò a passare per le mani di notai addirittura fino al secolo XII; per di più meritò già nel IX-X secolo persino alcune glosse: e queste, per quanto sian sommarietti o *notabilia* di nessuna importanza sostanziale, rappresentano un considerevole indizio della popolarità di cui godette l'opera nell'alto Medioevo», Cortese, *Il diritto* cit., pp. 243-244. Anche Mor (si veda Mor, *Lex Romana* cit., p. 15) indica nelle glosse una prova che la «Lex romana non ebbe vita effimera e che fu studiata ed appuntata da chi, in un tempo non certo molto propizio agli studi, - esse risalgono al X secolo - sentiva già profondamente l'influsso delle nuove correnti scientifiche»; l'edizione delle glosse (non sempre completa e precisa), è in J. Flach, *Études critiques sur l'histoire du droit romain au Moyen Age avec textes inédits*, Paris, 1890, pp. 92-93 e 167-169. Sebbene la possibile conoscenza della L.R.c.c. negli «ambienti ecclesiastici di Reggio» risulti sostenibile anche sulla base del ricorso, nel placito tenuto a Garfagnolo il 5 luglio 1098, a *Inst.* 2.6.14, un testo allegato proprio dalla parte di S.

rettamente avvertiva, sia pure con modalità poco evidenti, che non alla L.R.c.c. si erano rifatti i notai veronesi, ma alla *Lex Romana* ⁽³⁸⁾, la spesso immaginata, e mai trovata, raccolta (o, al plurale, raccolte) di estratti romanistici da cui sarebbero derivate tanto la L.R.c.c. quanto la *Collectio canonum Anselmo dedicata* e, forse, altri testi ancora.

L'esistenza di una (o più), «[f]antomatica ... ma non poi tanto», *Lex Romana* capace di risolvere le aporie di una tradizione impossibile a trattarsi negli schematismi di una meccanica lachmanniana, si è affacciata spesso negli studi condotti sulle fonti della rinascenza giuridica, da quando, come giustamente avverte Ennio Cortese, Pier Silverio Leicht ne fece per la prima volta menzione nel 1909 ⁽³⁹⁾. Se

Prospero di Reggio e «corrispondente a *Cod. 7.37.1-3*, che il monastero poteva facilmente attingere dalla *Lex Romana canonice compta*» (cfr. Cortese, *Il rinascimento* cit., p. 14 nt. 23), non è chiaro perché l'ente monastico, attraverso i suoi avvocati, non abbia potuto attingere direttamente alle Istituzioni, un'opera certamente dotata di più ampia diffusione rispetto alla L.R.c.c. Secondo un'opinione diffusa, citerebbe dalla L.R.c.c. anche Atto vescovo di Vercelli, il quale, scrivendo al vescovo Azzone, dichiara di avere tratto alcuni testi «ex libro Codicum quod est Romane legis», ma la fragilità di tale indizio è evidente. Al contrario, è esplicita la citazione presente nel ms. Berlin, Staatsbibl., Phillips 1764 che dichiara di aver tratto il capitolo *De ordine apostolicorum vel patriarcharum et archiepiscoporum* «ex romane <!> lege canonice compta cap. DVII», secondo la trascrizione fornita al Mor da Federico Chabod e pubblicata in Mor, *Lex Romana* cit., pp. 209-211: p. 210 (per errore di stampa il nome del grande storico italiano è storiato in Chalod). Su tutta la questione si veda ora Kaiser, *Die Epitome* cit., pp. 599-610; sull'ultimo punto, l'ipotesi di Kaiser è che il ms. berlinese dipenda direttamente dal parigino.

⁽³⁸⁾ Nel ricordare brevemente le compilazioni in servizio della chiesa scriveva: «d'altra parte l'uso della *Lex Romana* [non, si badi, la L.R.c.c.] nel territorio veronese alla fine del secolo XI ci assicura che tale compilazione era conosciuta in territorio longobardo», Mor, *La recezione del diritto*, p. 295, con secco rinvio al saggio di Moschetti.

⁽³⁹⁾ Cortese, *Mor e il recupero del diritto* cit., pp. 47-49, specialmente p. 47 da dove è anche tratta la citazione. In effetti Leicht aveva parlato di «una raccolta di leggi quali se ne formarono tante (e ci son conservate da vari codici) fra i secoli IX e X», nel discutere la testimonianza Dalmata del 1076 (si veda sopra nt. 18 e testo corrispondente), pensando, come indica l'inciso e la successiva discussione sul «*liber de constitutionibus principum et edictis imperatorum*» posseduto da Everardo del Friuli, a collezioni miste di varie leggi, soprattutto germaniche (P.S. Leicht, *Lex romana*, «Memorie storiche forogiuliesi», v (1909), ora in P.S. Leicht, *Scritti vari di storia del diritto italiano*, II/1, Milano, 1948, pp. 59-63: p. 62). L'idea di una *Lex Romana* era stata poi riproposta da P. Fournier in *L'origine de la collection «Anselmo dedicata»*, in *Mélanges Girard*, Paris, 1912, pp. 475-498, ora in P. Fournier, *Mélange de droit canonique*, édité par T. Kölzer avec avant-propos par J. Gaudemet, II, Aalen, 1983, pp. 189-212: pp. 204-205 e quindi ripresa da Mor dapprima in Mor, *Di una perduta compilazione* cit., pp. 271-278 e poi in

essa sia esistita o meno, è questione da lasciare, per ora, al giudizio degli storici del diritto ⁽⁴⁰⁾, avvertendo tuttavia che le modalità di riproduzione/diffusione/circolazione delle fonti giustinianee in epoca preuniversitaria avranno potuto benissimo contemplare raccolte miscelanee di materiali normativi, ma che queste non saranno certamente state le uniche, né, forse, le principali ⁽⁴¹⁾.

E il Codice citato a Verona? Forse proveniva veramente, come pensava Mor, da una perduta *Lex Romana*, ma forse no. A Verona, infatti, si ha testimonianza di una conoscenza diretta (a meno di non voler moltiplicare all'infinito le *Leges Romanae*) del *Codex* ⁽⁴²⁾ in epoca coeva alle testimonianze che qui si discutono e su di essa già richiama l'attenzione, pur senza trarne specifiche conclusioni, Moschetti. Nella collezione canonica contenuta nel ms. LXIV (62) della Biblioteca Capitolare, un codice databile tra la fine dell'XI secolo e il principio del successivo, è infatti copiata *Cod. 9.36.2(1)*, una costituzione presente anche nel codice parigino della cosiddetta *Epitome Codicis* (Paris, Bibl. Nat. de

C.G. Mor, *La recezione del diritto romano nelle collezioni canoniche dei sec. IX-XI in Italia e oltr'Alpe*, in *Acta Congressus iuridici internationalis*, Roma, 1934, pp. 281-301, ora in Mor, *Scritti di storia giuridica* cit., pp. 289-309. Si veda ancora Cortese, *Il diritto* cit., pp. 245-247; per una situazione analoga, ma in territorio romano, cfr. Nicolaj, *Cultura e prassi* cit., p. 5, nt. 3.

⁽⁴⁰⁾ Sull'argomento Kaiser, *Die Epitome* cit., pp. 562-581.

⁽⁴¹⁾ «Der Ausdruck 'lex romana' bedeutet an sich nur 'römisches Recht' - so in den Professionen, nach römischem Recht zu leben - und besagt zunächst nichts über die Quelle, aus der geschöpft wird. Wer ihn gebraucht und seine Kenntnisse aus einer geschriebenen Quelle herleitet, wird unter der lex romana diese verstehen ..., die nach Zeit und Ort verschieden sei kann», Genzmer, *Recensione* cit., pp. 467-468. L'argomento, interessantissimo, meriterà più attenta considerazione.

⁽⁴²⁾ Senza volere considerare i frammenti tardo antichi del Codice oggi conservati nella *scriptio prior* di alcune carte del Cresconio della Biblioteca Capitolare di Verona (ms. LXII), la cui origine veronese, nonostante l'opinione favorevole espressa da Luigi Schiaparelli e ripresa e approfondita da Attilio Bartoli Langelì (entrambi interessati a sostenere una derivazione locale del cosiddetto "Indovinello veronese"), rimane dubbia; si veda ora sulla vicenda A. Petrucci - C. Romeo, *L'Orazionale visigotico di Verona: aggiunte avventizie, indovinello grafico, tagli maffeiani*, «Scrittura e Civiltà», XXII (1998), pp. 13-30: p. 23.

⁽⁴³⁾ Resa nota dallo Spagnolo (A. Spagnolo, *Una leggina di Giustiniano in un miscelaneo veronese del secolo XI-XII*, in *Mélanges offerts à M. Émile Chatelain par ses élèves et ses amis*, Paris, 1910, pp. 193-194), è stata ripubblicata in Moschetti, *Tre documenti* cit., p. 414, nt. 1. Non è possibile stabilire se tale costituzione fosse presente anche nel Pistoiese poiché tale manoscritto, com'è ben noto, è pervenuto mutilo.

France, lat. 4516) e non nota alle altre collezioni canoniche ⁽⁴³⁾.

La situazione veronese si presenta dunque, sotto questo aspetto, analoga a quella documentata per Ravenna, dove, come si è già detto ⁽⁴⁴⁾, tra X e XI secolo «si citava da un *Liber Codicis* [ma talvolta *Codicum*] genuino» *Cod.* 2.4.16 e *Cod.* 2.3.20, una costituzione, quest'ultima, inclusa peraltro nella L.R.c.c. ⁽⁴⁵⁾.

Tra la costituzione copiata nel ms. LXIV (62) e la più antica attestazione di *Cod.* 2.27(28).1 nei documenti veronesi (1085, doc. n. I), è poi possibile cogliere una sorprendente e probabilmente non casuale analogia. Nell'*inscriptio* di *Cod.* 9.36.2(1) si legge, infatti, «Imperator Valerianus libri noni *Codicili* cap(i)t(u)l(um)» che ha preciso riscontro con la legge «qui legitur in secundo libro *Codicilo*» secondo la menzione fattane da Benedetto: un segnale mi pare, questo dell'identica denominazione, rivelatore del ricorso a una comune fonte, forse proprio il *Codex* ⁽⁴⁶⁾, e dell'interesse dell'ambiente veronese, negli ultimi decenni dell'XI secolo, per questa opera.

Tuttavia, sul forte legame di dipendenza fra il manoscritto di Pistoia, Archivio Capitolare, ms. C 106 e quello di Paris, Bibliothèque Nationale, lat. 4516 già si espresse in maniera inequivocabile Paul Krüger nella *Praefatio* a P. Krüger, *Codex Iustinianus*, Berolini, 1877, p. VI. La costituzione mostra numerose varianti testuali rispetto al ms. parigino, tali da ricondurre a una tradizione o profondamente alterata, o diversa (all'edizione fornita da Moschetti va comunque preferita quella fornita da Spagnolo). La costituzione è trascritta dalla medesima mano che verga i *Capitula concordiae canonum* ed è inserita fra due canoni conciliari senza soluzione di continuità. Sul manoscritto si veda P. Landau, *Die Collectio Veronensis*, «Zeitschrift der Savigny Stiftung, Kanonistische Abteilung», LXVII (1981), pp. 75-120. Il ms. è datato da Landau al sec. XI (p. 75); l'analisi dei contenuti (fra i quali compare anche un estratto dall'*Epitome Iuliani*, v. c. 90r, presente anche negli *Excerpta Bobiensia*) mostra una probabile origine veronese (p. 88). Il passo del *Codex* è il n. 164 a p. 105 dell'elenco fornito da Landau.

⁽⁴⁴⁾ Cfr. sopra nt. 19 e testo corrispondente.

⁽⁴⁵⁾ Nicolaj, *Cultura e prassi* cit., pp. 37 (dov'è il passo citato) e 38, nt. 91, per la quale «non è pensabile che i tabellioni ravennati la traggano di qui [cioè dalla L.R.c.c.], visto il precedente di *Cod.* 2.4.16 citato nel 975 e non compreso nella *Lex Romana c.c.*». L'opinione che a Ravenna venisse usato un *Codex* genuino si trova già in M. Conrat (Cohn), *Geschichte der Quellen und Literatur des römischen Rechts im frühen Mittelalter*, Leipzig, 1891 (rist. anast. Aalen, 1963), p. 54, nt. 5 e di ciò si mostrava convinto anche Patetta nella *Praefatio* alle *Adnotationes*, cit. p. XLV.

⁽⁴⁶⁾ A una conclusione non dissimile e in sintonia con quanto già prospettato da Genzmer (cfr. sopra, soprattutto nt. 31) giunge Kaiser: «[d]ie Konstitution aus dem justinianischen Codex, die die Urkunden zitieren, kann ohne weiteres auf eine Handschrift zurückgehen (die dem Notar allerdings nicht vorliegen musste, er mag den Text auch nur als Formular gekannt haben)» (*Die epitome* cit., p. 607).

Si trattò di un interesse esclusivamente locale? Probabilmente no, ma per trovare risposta compiuta a questa domanda occorre riprendere e discutere i dati offerti dai documenti veronesi.

* * *

Ciò che quelle carte introducono, nella particolare prospettiva della prassi documentaria e delle necessità di certezza dell'obbligazione che nel caso in esame sembrano emergere, è il problema, gravido di risvolti sociali e morali, oltre che giuridici, della capacità di valutazione, in tema di possesso, da parte del minore. Si tratta, com'è ben noto, di un argomento di vasta portata inerente sì la maturità del fanciullo, e quindi la sua attitudine nel discriminare ciò che è proficuo da quanto invece risulta dannoso ai suoi interessi in atti che possono comportare una riduzione permanente delle proprie basi economiche, ma anche (e nei tempi, o in ordinamenti, più arcaici soprattutto) gli interessi del consorzio familiare, tanto più rilevanti quanto più ci si accosti a società che proprio sulle strutture familiari fanno aggio, quali furono quelle delle popolazioni di stirpe e costumi germanici. Il tema, dunque, risulta fortemente connesso con le limitazioni determinate dal raggiungimento, o meno, della maggiore età; con le tutele concesse dagli ordinamenti ai minori che abbiano alienato beni immobili e, di riflesso (ed è il caso che qui interessa), alle possibili garanzie per chi, in buona fede, abbia compiuto negozi giuridici con minori. In controluce si rispecchiano le elaborazioni prodotte intorno a tali questioni dal diritto canonico, interessato ai riflessi morali e sostanziali di quei comportamenti giuridicamente rilevanti.

Sia qui sufficiente un semplicistico richiamo ai principali aspetti della questione, indispensabile, credo, alla migliore interpretazione dei documenti oggetto delle presenti pagine.

La normativa romana e quella longobarda differiscono, almeno in parte, nella valutazione della capacità di agire in diritto dei minori, ovvero (e meglio) esse divergono soprattutto nella definizione del momento di transizione che introduce il fanciullo nella maggiore età. Per il diritto romano giustiniano, l'unico a stabilire termini precisi, tale soglia era fissata al venticinquesimo anno. Prima di allora (e fatta esclusione per il ricorso, raggiunto il ventesimo anno d'età, alla *venia aetatis*) gli atti compiuti da minori risultavano o nulli, finché si permaneva

nella condizione di *infans* (minori di sette anni), oppure soggetti alla *interpositio auctoritatis* del tutore, fino al raggiungimento del quattordicesimo anno (*impuberes*), o ancora vincolati al controllo dell'eventuale curatore dal quattordicesimo al venticinquesimo anno (*puberi sui iuris, pupilli*)⁽⁴⁷⁾. In ogni caso era garantita la *restitutio in integrum* a meno che il minore non avesse prestato garanzia al compratore proprio mediante giuramento (con ricorso a *Cod. 2.27(28).1*)⁽⁴⁸⁾. Nel diritto longobardo⁽⁴⁹⁾, invece, la maggiore età, da sempre connessa con l'attitudine a portare armi, era stata dapprima fissata a dodici anni da Rotari⁽⁵⁰⁾ e poi elevata con Liutprando a diciotto⁽⁵¹⁾. Gli atti compiuti dagli *infantuli*, questo il termine adottato nell'Editto, furono regolati rigidamente e consentiti solo al verificarsi di determinate circostanze la cui menzione era obbligatoria in caso di documentazione scritta⁽⁵²⁾. In assenza di que-

(47) Mentre in diritto classico le donazioni e le alienazioni di immobili da parte di minori risultavano, le une del tutto proibite, le altre consentite solo mediante *interpositio auctoritatis*, in età giustiniana venne riconosciuta la validità di tali atti quando il ragazzo, raggiunta la maggiore età, cioè il venticinquesimo anno, non li avesse sconfessati muovendo (entro termini certi per legge) opposizione (*Cod. 5.74.3*).

(48) Per la disciplina romana in merito ai minori si veda la classica opera di S. Solazzi, *La minore età*, Roma 1912 e gli altri scritti dell'illustre romanista dedicati all'argomento tra i quali *Tutele e curatele*, Roma 1914; *Curator impuberis*, Roma, 1917; e ancora S. Solazzi, *Saggi di critica romanistica*, IV, *L'età dell'«infans»*, «Bollettino dell'Istituto di Diritto Romano», XLIX-L (1947), pp. 338-409 poi in S. Solazzi, *Scritti di diritto romano*, IV (1947-1956), Napoli, 1972, pp. 579-592 seguito da S. Solazzi, «Qui infanti proximi sunt», «Labeo», I (1955), pp. 7-20 poi in Solazzi, *Scritti cit.*, V (1947-1956), Napoli, 1972, pp. 579-582.

(49) Per il medioevo M. Roberti, *Ricerche intorno alla tutela dei minorenni*, I, *Dall'età romana al diritto statutario*, Padova 1904 (il secondo volume ha come sottotitolo *Nel diritto statutario*, Padova, 1905); si veda anche E. Cortese, *Divieto di alienazione (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del Diritto*, XIII, Milano, 1964 soprattutto i paragrafi 21 e 22, pp. 398-400.

(50) Roth. 155, una disposizione dedicata al riconoscimento dei figli naturali nella quale, stabilendo quale requisito necessario il consenso espresso dai figli legittimi, si specifica che questi ultimi devono prima aver raggiunto e completato la *legitima aetas*, determinata nel dodicesimo anno d'età.

(51) Numerose le disposizioni liutprandee relative ai negozi conclusi da minori (tanto che l'*Expositor* potrà dire, a chiosa dell'ultima legge in proposito, che «sepe de infantibus dictum [est]»). Il più importante, nell'ottica che qui interessa, è il cap. 19 espressamente dedicato a «in quantis annis debeat esse legitima aetas». È qui che il limite di età viene elevato a diciotto anni operando una profonda innovazione rispetto alla norma rotariana. Della discrepanza non mancò di avvedersi l'*Expositor*, il quale, nel condannare l'opinione degli *antiqui iudices* che vedevano nella disposizione liutprandea

ste, una volta raggiunta la maggiore età, il giovane poteva rivendicare il bene già alienato ottenendo facile vittoria giacché chi aveva comprato aveva il dovere di riconoscere la condizione di minore del venditore. Egli, quindi, aveva agito *contra legem* ⁽⁵³⁾.

La prassi risponderà uniformandosi spesso alla norma. Si avranno allora documenti nei quali sarà evidente l'aderenza a quanto disposto in Liutpr. 19 ⁽⁵⁴⁾, altri nei quali il ricorso alla *causa famis* chiarirà il riferimento a Liutpr. 149 ⁽⁵⁵⁾, altri ancora nei quali le due disposizioni si mescoleranno in un affastellarsi di citazioni, com'è il caso dell'unica vendita compiuta da minore longobardo rintracciata da Moschetti per

una 'rottura' di Roth. 155, chiari che il dodicesimo anno d'età stabilito da quel capitolo era da intendersi riferito ai casi di sopravvivenza del padre: «In hoc quod dicit: "legitima etas, est postquam filii legitimi XII annos habuerint" dicebant antiqui iudices, ruptam esse a lege Liutprandi que est: "Hoc proxpeximus" in hoc quod dicit "ut intra XVIII annos non sit legitimus homo ad alienandum res suas". Sed male dicebant, quia in hac lege debemus intelligere vivente patre, in ipsa vero mortuo» (*Exp.* Roth. 155). Seguirono poi i capp. 58, 74, 75, 99 e 149.

⁽⁵²⁾ Per es. col cap. 19: con esso il legislatore decretò l'illegittimità delle alienazioni compiute dai fanciulli al di sotto di diciotto anni, a meno che il padre del minore, morendo, non avesse lasciato un debito insoluto. In tale caso l'alienazione, relativa esclusivamente alla porzione di beni necessari all'estinzione del debito stesso, «ut ei maior damnietas propter onorem solidorum non ad crescat», doveva seguire una procedura regolata per legge che prevedeva la preventiva comunicazione al *princeps terrae* e quindi il giudizio di una persona timorata di Dio, incaricata, proprio dall'autorità del luogo, di valutare *sapienter* che l'*infantulus* non avesse a patire alcun danno «contra rationem aut per neglegentiam». O, ancora, il 149 nel quale il vecchio e saggio re disciplinò le alienazioni compiute in stato di necessità a causa di fame per le quali l'*infans* «licentiam habeat cum misso principis aut cum iudici suo» di vendere lo stretto necessario perché «famen liberare possit, ut non moriatur».

⁽⁵³⁾ Così il cap. 58 che inibisce ogni possibilità di difesa a chi abbia acquistato un bene da un *infans intra aetatem* e questi, una volta raggiunta l'età legittima, «secundum legem cartolam ipsam inrumpere voluerit, et in rebus ipsis introire».

⁽⁵⁴⁾ Alcuni si possono leggere in M. Ansani, *Le carte di Santa Maria di Morimondo*, I (1010-1170), Spoleto, 1992 (*Fonti storico-giuridiche. Documenti* 3). A titolo di esempio si vedano i nn. 19 (1090 gennaio, Milano) e 23 (1095 dicembre) uno, rogato in *Palatiano* è in *ChLA*², LIX n. 3 (806 gennaio 15), si v. anche *ChLA*², LXIV, n. 39 (855 marzo 6, Piacenza).

⁽⁵⁵⁾ Se ne veda l'impiego, per l'Italia meridionale, nei documenti citati in G. Vismara, *Leggi e dottrina nella prassi notarile italiana dell'alto medioevo*, in *Confluence des droits* cit., pp. 313-340, ora in Vismara, *Scritti* cit., pp. 49-78: pp. 66-68 e 71-72 e per Piacenza in *ChLA*², LXIV n. 25 (843 marzo).

Verona o di altri documenti ancora ⁽⁵⁶⁾. Oppure si tenterà di aggirare quei divieti col giuramento, per esempio in atti di alienazioni di beni *pro indiviso*, dei parenti più prossimi che si impegnano con *wadia* e *fideiussores* a garantire la futura ratifica del minore ⁽⁵⁷⁾. Questo, almeno, per i viventi secondo la legge longobarda. Per i viventi secondo la legge romana, accanto all'usuale formula promissoria *et nec mihi licead ullo tempore nolle quod volui* ⁽⁵⁸⁾, tanto generalizzata da essere poi diffusa in contesti documentari differenti e impiegata anche in ambito longobardistico, continuò probabilmente a sopravvivere una prassi giurata ⁽⁵⁹⁾ che coinvolgeva anche i minori, tanto che Carlo Magno intervenne a proibire espressamente il giuramento agli «infantes sine rationabili etate» (Kar. M. 37).

Il ricorso al rescritto di Alessandro Severo, tuttavia, risulta attestato per ora solo nella documentazione veronese qui edita. Esso si configura come un richiamo esplicito a quel processo, allora ancora *in nuce*,

⁽⁵⁶⁾ Moschetti, *Tre documenti* cit., pp. 420-421: 835 aprile 8, tratto, come avverte Moschetti, dalla trascrizione di Fainelli il quale poi pubblicherà il documento in V. Fainelli, *Codice diplomatico veronese. Dalla caduta dell'impero romano alla fine del periodo carolingio*, Venezia, 1940, (Monumenti storici pubblicati dalla r. Deputazione di storia patria per le Venezie, n.s., I), pp. 202-205 e ora in *ChLA*², LIX n. 11 Ansani, *Le carte di Santa Maria di Morimondo* cit., n. 64 (1137 dicembre, Albairate), n. 106 (1150 giugno 10, Milano).

⁽⁵⁷⁾ Richiama l'attenzione su questa procedura Cortese, *Divieto di alienazione*, p. 399, nt. 123, con rinvio a P.S. Leicht, *Diritto romano e diritto germanico in alcuni documenti friulani dei secoli XI, XII, XIII*, «Atti dell'Accademia di Udine» 1937, ora in Leicht, *Scritti vari* cit., II/2, p. 54-55. Se ne vedano altri casi, per es. in Ansani, *Le carte di Santa Maria di Morimondo* cit., n. 57 (1136 febbraio 2, Milano), n. 123 (1151 settembre, Vermezzo), ecc.

⁽⁵⁸⁾ La formula, per la quale esiste una ricca e consolidata bibliografia, è stata ampiamente discussa da Moschetti, *Tre documenti* cit., pp. 422-23 e note fino a p. 425, cui si possono aggiungere ancora le brevi notazioni in P. Frezza, *L'influsso del diritto romano giustiniano nelle formule e nella prassi in Italia*, Milano 1974 (*Ius Romanum Medii Aevi*, I, 2, c, *ee*), pp. 15 e 63 con rinvio agli studi di Vismara.

⁽⁵⁹⁾ Se ne ha testimonianza in un documento veronese (ASV, *Fondo Veneto* I, 6846: 1100 luglio 13) in cui Nerbona moglie di Azone, mundoaldo della donna, e il figlio Cunto accolito della chiesa cattedrale vendono a Crescenzo figlio di Totone un seminativo fuori porta S. Stefano. Cunto aggiunge alla formula promissoria, pronunciata *propter honorem clericati*, il giuramento: «sub iusiurandum per sacramentum firmavi omni tempore hanc vendicionem firmam et ratam habere», ma veramente non saprei dire se, anche in questo caso, si debba pensare a un minore.

di ripresa e di approfondimento della conoscenza delle fonti romanistiche, lumeggiato di posizioni e sfumature diverse, denominato 'Rinascimento giuridico'. I documenti veronesi, però, sembrano svelare anche una storia più complessa.

Non sarà certo sfuggito al lettore il documento rogato a Verona dal notaio Giovanni il 10 maggio del 1099 (doc. n. II). Ad agire in esso sono i fratelli Tebaldo e Bernardo, figli del defunto Otto monetiere, che dichiarano di vivere entrambi secondo la legge longobarda (non per caso a sottoscrivere all'atto saranno solo testimoni viventi secondo la medesima legge). Nonostante tale dichiarazione di legge, Bernardo, certamente il minore fra i due, presta giuramento e il notaio inserisce nella clausola promissoria, unico caso noto di un sincretismo del genere in documenti, anche la citazione della fonte romana. A testimonianza poi del fatto che ci si muove su un terreno fertile, innovativo, e non si tratti invece di evento fortuito, è quel breve inciso esplicativo con cui il notaio introduce la citazione «iuxta lege quo disposita in secundo libro que est *universali lex*». La definizione di *lex universalis* per indicare la legge romana, una legge poi applicata a persone viventi secondo la legge longobarda, richiama con vivida evidenza quel principio secondo cui la *lex Romana* è *lex generalis omnium*, che è stato, com'è notorio, principio dibattutissimo nella cerchia dei giudici ed esperti di diritto probabilmente legati al Palazzo pavese ⁽⁶⁰⁾.

Sulla scuola di Palazzo è stato scritto moltissimo, tra fautori della sua esistenza e quanti la negarono, tra chi ha prestato attenzione ai giudici del Sacro Palazzo e chi ha sottolineato piuttosto il ruolo di quelle opere che hanno raccolto, organizzato, commentato il diritto longobardo ⁽⁶¹⁾ e non è certo scopo delle presenti pagine ripercorrere la controversa questione. Ciò che importa ora è sottolineare proprio l'atteggiamento che si riflette in quella solenne dichiarazione, a iniziare dalla notissima presa di posizione pronunciata, quasi in esergo, del commen-

⁽⁶⁰⁾ Una revisione della classica interpretazione del principio formulata da Calasso si legge in Cortese, *Il rinascimento*, cit. p. 15.

⁽⁶¹⁾ Si possono ritrovare le varie posizioni nell'esemplificazione di A. Padoa Schioppa, *La cultura giuridica*, in *Storia di Pavia*, II, *L'alto Medioevo*, Milano, 1987, pp. 219-235, p. 233, cui occorre aggiungere l'ancora importante Ch. M. Radding, *The Origins of Medieval Jurisprudence. Pavia and Bologna 850-1150*, New Haven and London, s.d. [ma 1988] e Nicolaj, *Cultura e prassi* cit., pp. 15-30.

to a Roth. 1: «Dicitur, quod hec lex nichil inde dicat, eundum est igitur iuxta Romanam legem, que omnium est generalis» e ripetuta altrove ⁽⁶²⁾. È precisamente questo principio di sussidiarietà della legge romana ripetto alla longobarda l'atteggiamento che sembra di cogliere alle spalle delle citazioni del Codice nella documentazione veronese ⁽⁶³⁾.

Come si è avuto modo di vedere, la legislazione longobardo-franca non risulta essere né assente, né inadeguata nella normazione relativa ai minori; al contrario, essa si mostra anche più rigida della romana nei divieti che limitano la capacità di costoro di alienare beni immobili. Ciò in cui risulta effettivamente carente è, al contrario, nella tutela dei negozi conclusi con minori, nei quali non necessariamente deve riconoscersi un intento fraudolento o un depauperamento dei beni del minore stesso. A ben guardare Bernardo, nel vendere insieme al fratello Tebaldo una *casa terranea que est stazone* senza giustificare in alcun modo tale alienazione adducendo uno stato di necessità e privo com'è della necessaria licenza del *princeps terrae*, agisce *contra legem* e l'atto, quindi, dovrebbe risultare del tutto nullo. Sigenzo, attivissimo prete del capitolo della Cattedrale di Verona ⁽⁶⁴⁾ avrebbe potuto trovarsi un giorno, divenuto maggiorenne Bernardo, in seria difficoltà nel difendere la proprietà della casa. Ecco allora che viene scovato e inserito il rimedio: nel silenzio della normativa longobarda i notai veronesi ricorrono - giustamente, secondo gli indirizzi della scuola - alla *lex Romana* inibendo così la possibilità di una futura impugnazione. Si badi poi al fatto che tale rimedio non è esperito 'a freddo', cioè nella redazione *in mundum*, ma è programmato in parten-

⁽⁶²⁾ *Exp.* a Roth. 1 § 4 e ribadita poco oltre § 5: «Dicitur, quod hec lex nichil inde dicat, sed iuxta Romanam legem asseritur diffiniri». Si vedano i ben noti capitoli di Roth. 172; Roth. 221 § 5; Roth. 359 § 4; Wid. 5 § 4; Oth. I, 4 § 3, cui vanno accostati i passaggi in cui, semplicemente, la legge romana viene richiamata in assenza della normazione longobarda (si veda per es. *Exp.* a Liutpr. 150 § 4).

⁽⁶³⁾ Si rileggano in proposito le conclusioni di Padoa Schioppa: «[s]i l'on adopte cette explication [sul ruolo del diritto romano e della *technique savant*] on est tenté de conclure qu'un tournant décisif a peut-être été franchi lorsque la conviction s'affirma que les sources du droit romain étaient non pas une loi parmi d'autres, mais "la" loi», Padoa Schioppa, *Le rôle du droit* cit., pp. 370-371, trad. it. p. 288; si veda ancora F. Calasso, *Medioevo del diritto*, Milano, 1954, pp. 338-339.

⁽⁶⁴⁾ Castagnetti, *Fra i vassalli* cit., pp. 69-70.

za come testimoniano con chiarezza le *rogationes* che fanno esplicito riferimento allo *iusiurandum* o al *sacramentum* prestato: «cartula vendicionis sub dupla defensione cum sacramento» (Amelgauso, n. 2), «Bernardo fecit ec carta cum iusiurandum» (Bernardo, n. II). Il richiamo alla *lex universalis* propone, dunque, una valutazione della legge romana che è in linea con gli insegnamenti più avanzati della scuola legata al Palazzo, di questa asseconda, variandolo, il lessico, ma soprattutto ne sostiene, nella soluzione fornita alla specifica situazione concreta, lo spirito.

Giovanni, dunque, ha rivelato con quell'inciso di essere, se non vicino alle persone, almeno informato (bene informato) dei dibattiti che animavano in quel medesimo torno di anni, o poco prima (l'*Expositio* è tradizionalmente attribuita al settimo decennio dell'XI secolo), le scuole longobardistiche e, al contempo, di essere in grado di introdurre nella propria documentazione, quando necessario, frammenti normativi romani. Leggi appartenenti a un diritto (e a una codificazione, se non sono del tutto errate le conclusioni intorno all'uso diretto del *Codex*), cioè, che solo allora, in quegli straordinari ultimi decenni di XI secolo, con modalità che permangono tuttora in gran parte oscure, riemergeva dall'oblio dell'alto Medio Evo.

Si potrebbe essere indotti a riconoscere nei casi prospettati l'adeguarsi passivo di quei notai a elaborazioni altrove compiute ed effettivamente, l'uniformità e aderenza della prassi documentaria veronese della fine dell'XI e del principio del XII secolo ai modelli formulari genericamente settentrionali potrebbe confermare tale impressione. È bene precisare, tuttavia, che, se da un lato è caratteristica generale della rinascenza giuridica l'essere costellata di episodi con i quali risulta difficile, spesso impossibile, tessere un ordito compiuto, sottraendoli così al patrimonio dello stato d'eccezione e della emersione fortuita e occasionale (si pensi ancora una volta a *Martuli*, vera e propria *vox unius clamantis in deserto*); dall'altro lato è opportuno precisare che le citazioni della legge romana, nelle alienazioni compiute da minori a Verona e nel suo circondario, rivelano un'attenzione alle fonti romanistiche che sembra trascendere il puro livello testuale.

Si torni, ancora una volta, ai documenti del 1090 (Amelgauso, n. 2) e del 1099 (Giovanni, n. II). Come aveva giustamente osservato

Moschetti ⁽⁶⁵⁾, nel testo della norma citato è penetrata, con tutta evidenza, una glossa per la quale la frase genuina del *Codex* «minor annis viginti quinque» risulta alterata dall'inciso *maior quaptuordecim* (il *mor* di Giovanni è un evidente errore) ⁽⁶⁶⁾. L'antigrafo cui attinsero i due notai, certamente comune ⁽⁶⁷⁾, specificava dunque che lo stato di minorità configurato nella fattispecie era da intendersi compreso tra il quattordicesimo e il venticinquesimo anno d'età: una notazione né casuale, né neutra.

Già si è avuto modo di precisare che il discrimine della maggiore età restava fissato per la legge romana a venticinque anni, mentre per quella longobarda occorreva avere conseguito il diciottesimo anno. Lo ribadisce in modo inequivoco l'*Expositio* allorché, commentando l'espressione «rationabili aetate» presente nel capitolo di Carlo Magno che vieta la pratica del giuramento prestato da minore (Kar. M. 37), spiega che «Rationabilis etas Longobardi est habere XVIII annos ut in Edicto legitur; Romani vero atque Salici est XXV annos habere». I quattordici anni, allora? Per quanto non possa escludersi con certezza un decisivo influsso dell'inibizione canonica al giuramento per i minori di quattordici anni, divieto accolto nel *Decretum* (c. 15, C. XXII, q. V e cfr. anche il c. 16), sembra più probabile che tale termine cronologico sia, nel contesto in cui compare, di pura ascendenza romanistica, *liquor* distillato dello studio (e dalla interpretazione) del diritto romano. Era stato proprio Giustiniano, con una costituzione del 529 (*Cod.* 5.60.3), a determi-

⁽⁶⁵⁾ Moschetti, *Tre documenti* cit., p. 432 e 437, ma egli se l'aspettava nella L.R.c.c. e dunque rimase deluso nel non trovarla nel ms. Par. lat. 12448.

⁽⁶⁶⁾ Il modulo ridotto che sempre assume la scrittura di tali glosse, spesso interlineari, nei manoscritti più antichi, può essere alla base dell'errore di lettura. Un'ipotesi diversa, magari basata su una forma abbreviata per troncamento del tipo *mor(e)* (poco probabile), ovvero su un guasto nella parte terminale della parola per il quale sia stata ostacolata la lettura completa, cozza con la circostanza che non risultano forme consuetudinarie di legittimità alle alienazioni dei minori sopra i quattordici anni, neppure nella legislazione statutaria (almeno veronese) che però è, com'è noto, di epoca molto più tarda. In una occasione la raccolta giustiniana lega i *mores* agli *impuberes* (D. 28.6.2 pr., un testo forse interpolato proprio nella specificazione degli anni), quando disciplina la facoltà per questi ultimi di ricevere legati testamentari; ma è un testo complesso che non può essere, allo stato delle nostre attuali conoscenze, posto alle spalle di una del tutto ipotetica lezione *more*.

⁽⁶⁷⁾ Notava Genzmer che l'interpolazione «der Notar aus seiner Quelle übernommen» e ne sottolineava l'assenza nella L.R.c.c., Genzmer, *Recensione* cit., p. 467

nare per scritto il momento del passaggio da una minorità definita *impubere* a una, invece, nella quale i giovani erano ormai nella condizione di procreare: la soglia di passaggio rimase allora fissata nel dodicesimo anno per le donne e nel quattordicesimo per gli uomini. Le due fasi della vita umana davano luogo a due distinti gradi di capacità giuridica. Mentre gli *impuberes* erano sottoposti al rigido controllo dell'istituto tutelare, per i *puberes sui iuris (pupilli)*, l'assistenza di una persona adulta e responsabile che ne sorvegliasse l'operato, dapprima non obbligatoria e conferita *ad singulas causas*, poi sempre più decisamente imposta, ebbe la sua definizione nella *cura minorum*. L'assimilazione fra i due istituti divenne col tempo assai pronunciata, fino a quando, proprio in età giustiniana, essi vennero assoggettati a disciplina unica anche sotto il profilo delle azioni (Cod. 5.51.3 e 54). Ma le ragioni della primitiva divergenza, il fatto cioè che al maggiore di quattordici anni venisse riconosciuta un'autonomia giuridica più ampia, devono avere agito sull'ignoto glossatore dell'antigrafo veronese, tanto da indurlo, con quell'intervento esplicativo, a inserire un richiamo indiretto alla diversa condizione.

Un tipico esempio di guasto meccanico nella tradizione, la penetrazione cioè di una glossa nel corpo del testo, si rivela testimonianza di uno studio approfondito (proprio quello che opinava, ma su basi aleatorie, Moschetti!) ⁽⁶⁸⁾ della codificazione giustiniana.

La circostanza non sorprenderà gli studiosi di storia del diritto per i quali questa, che può ancora definirsi preirneriana, è l'età dei pionieri, di chi sa dissodare nuove terre e tracciare nuove strade. È l'età, anche, nella quale prende corpo l'*Expositio ad librum Papiensem*, testimonianza mirabile della raffinata scienza giuridica longobardista e preludio della nuova epoca ⁽⁶⁹⁾. Non mancano, infatti, in quell'opera, riferimenti

⁽⁶⁸⁾ Ovviamente non sappiamo *chi* quello studio abbia compiuto. Attribuirlo all'ambiente notarile veronese in conseguenza dell'uso che da quei pratici ne venne fatto, rientra nel campo delle legittime possibilità (ed è ipotesi forse assai verisimile), non in quello della certezza. Ma qui soccorrono le meditate parole di Francesco Calasso, quando avvertiva che «sarebbe erroneo immaginarsi che nel secolo XI potesse sentirsi tra scienza e pratica, tra scuola e tribunale, quella distanza intrinseca che il nostro spirito moderno sente» e poco oltre «[l]a scuola, come da bisogni pratici nasceva, così verso di essi doveva necessariamente orientare la propria attività», parole scritte proprio in riferimento alla scuola longobardista, Calasso, *Medioevo del diritto* cit., p. 314.

⁽⁶⁹⁾ Calasso, *Medioevo del diritto* cit., p. 340; G. Diurni, *L'Expositio ad Librum*

al quattordicesimo anno come momento discretivo nell'età dei fanciulli. Essi si trovano, in genere, in corrispondenza delle norme che regolano il matrimonio, sulla scorta dell'interpretazione di Kar. M. 140. Nel testo di quel capitolo, in realtà, non è reso esplicito il momento di transizione alla *pubertas*, e l'*Expositio* assume sul punto una posizione in parte divergente, riconoscendo alla donna, con originalità, l'ingresso nella *plena pubertas* col quattordicesimo anno d'età, e all'uomo, invece, ancora una volta in accordo con la normativa romana (*Inst.* 1.11.4), col diciottesimo. È dapprima nel commento a Roth. 204, una disposizione relativa alla (ridotta) capacità giuridica della donna, che l'*Expositor*, sollecitato dalla prospettiva del matrimonio contemplata nella norma, si dilunga sul problema della transizione alla pubertà introducendo, indirettamente, il tema delle alienazioni: «Iudicum antiquorum quidam dicunt, aliquem non esse virum, nisi XVIII annos habuerit; ideo scilicet quod lex Liutprandi dicit: “Hoc prospeximus ut intra XVIII annos non sit legitimus homo ad res suas alienandum” [Liutpr. 19], et si non est legitimus homo, non est vir. Alii dicunt, aliquem virum esse postquam XIV annos habuerit, quia capitulum Caroli quod est: “Illud preterea omnino precaventes” [Kar. M. 140] ostendit, quod, postquam XIV annorum fuerit, possit coniugem accipere, in hoc quod dicit: “nullus presumat, ante annos pubertatis puerum vel puellam in matrimonio sociare” que pubertas dicitur XIV annorum per legem Romanam»⁽⁷⁰⁾. È poi la Gualcosina a insistere sul termine cronologico dei quattordici anni nelle interpolazioni a Liutpr. 12 e 116⁽⁷¹⁾, al quale, talvolta, si adegua anche l'*Expositor* (*Exp.* a Liutpr. 128), tutti contesti nei quali, nella norma, sono sussunti i termini tradizionali rispettivamente dei dodici anni per le donne e dei diciotto per gli uomini. Ma almeno in una occa-

Papiensem e la scienza giuridica preirmeriana, Roma, 1976 (Biblioteca della Rivista di Storia del Diritto Italiano, 23).

⁽⁷⁰⁾ Con identificazione della fonte, da parte dell'editore, in *Inst.* 1.22 pr. Estensivo il successivo riferimento dell'*Expositio* all'opinione di altri secondo i quali nella legge si parla di «“virorum” tam pro pueris quam pro viris».

⁽⁷¹⁾ In Liutpr. 12, dopo aver proibito il matrimonio delle fanciulle minori di dodici anni, nel testo della Gualcosina si legge (in corsivo i termini interpolati): «postea autem eligat *virum* sibi ipsa et nubat, cui voluerit *nec tamen aliqua ante XII vel aliquis coniungi possunt, masculi ante quattuordecim*»; in Liutpr. 116 «Si infans ante X et VIII annos, quos nos instituimus ut sit legitima aetas, sponsalia facere voluerit aut sibi mulierem copulaverit, habeat potestatem, *post XIV annos*, et metam facere et morgincap dare».

sione l'*Expositio* non mostra dubbi ed è quando, nel discutere il problema della *legitima aetas* sollevato da Roth. 155, afferma con risolutezza: «Duodecim annorum etas non solum est legitimis filiis ad hoc faciendum legitima, verum etiam ad cetera que cum consensu patris debuerant facere: in quo a Romani filiis distant, quibus nonnisi quartodecimo anno expleto licitum est hoc facere, velut Institutionum lege legitur, que est “Omnis res que dominio nostro subicitur”: “si quis in potestate patris est inpubes, nec auctore quidem patre obligatur” (*Inst.* 3.19.10)», mostrando di aver colto il valore giuridico di quel passaggio evolutivo anche per altri tipi di obbligazione.

* * *

La presenza della citazione letterale di un rescritto di Alessandro Severo (*Cod.* 2.27(28).1) in cinque documenti veronesi rogati da tre distinti notai tra il 1084 e il 1112, ha indotto a proporre l'identificazione della fonte da cui la legge è stata tratta, non già dalla *Lex Romana canonice compta*, come aveva supposto Moschetti (che però conosceva tre documenti redatti da un solo notaio) a ciò indirizzato anche da un errore nell'edizione critica di quel testo pubblicata da Mor, ma, probabilmente, proprio dal *Codex Iustinianus*. La norma, che riguarda il giuramento del minore di venticinque anni prestato a rinforzo della garanzia in un atto di alienazione, nega l'ausilio ai rimedi di legge sancendo, di conseguenza, la piena validità dell'atto. Nei tre documenti che gli erano noti, Moschetti rilevava che a giurare, oltre a un chierico, erano due laici e ne concludeva che la norma «s'applica non solo rispetto ai membri della Chiesa, ma anche a coloro che professano di vivere a legge romana» ⁽⁷²⁾. Sulla scorta di uno dei due nuovi documenti rinvenuti (del 10 maggio 1099, n. II), quella conclusione risulta da correggere e ampliare: essa si applica sì, di preferenza, ai viventi secondo la legge romana, ma anche a chi dichiara di vivere secondo la legge longobarda. Particolarmente significativo è parso un inciso impiegato da Giovanni, rogatario dell'ultimo documento citato, quasi a giustificare l'introduzione di una norma estranea all'ordinamento al quale gli autori dell'azione giuridica intendono uniformarsi. Egli spiega, infatti, che la legge che sta per riprodurre è tratta da un libro che contiene (nei ter-

⁽⁷²⁾ Moschetti, *Tre documenti* cit., pp. 434-435.

mini della sua definizione) la «universali lex». Che questa sia la legge romana appare indubbio e ciò proietta un episodio di per sé importante, ma pur sempre legato a un ambito locale, nel panorama del dibattito giuridico del tempo promosso dalla e legato alla scuola longobardistica che si è soliti ascrivere al sacro Palazzo.

Gli aspetti 'cólti' dei documenti veronesi sono destinati a infittirsi quando si scenda nel dettaglio di una interpolazione tràdita da due documenti (del 9 ottobre 1090, n. 1 e il n. II prima richiamato) secondo la quale la condizione di minore si applica alla persona che ha un'età compresa tra i quattordici e i venticinque anni. Il limite inferiore, infatti, pare doversi riconnettere, visto il contesto in cui compare e l'impossibilità di riferirlo alla legislazione longobarda, alle ampliate facultà del pubere romano legate all'istituto della curatela.

Tutto questo sarebbe sufficiente, nel panorama dell'Italia di fine XI secolo, a delineare un profilo considerevole di cultura giuridica connesso con la città di Verona, capitale della omonima Marca, crocevia di transito tra la Pianura Padana e il Trentino e quindi la Germania a nord e il Veneto lagunare a est, luogo di sosta di pontefici e imperatori, zona di attività, infine, di un nutrito gruppo di giudici legato all'impero e spesso ricorrente nell'amministrazione della giustizia ⁽⁷³⁾. Ma c'è del-

(73) Proprio Verona sarà, non lo si dimentichi, la sede di un disputa di grande rilievo per l'applicazione della scienza romanistica nel famoso processo di Cerea per il quale si veda Padoa Schioppa, *Le rôle du droit cit.*, pp. 358-365; per l'inquadramento storico degli avvenimenti si veda Castagnetti, *Fra i vassalli cit.*, specialmente alle pp. 101-144; i documenti sono editi in *Le carte del Capitolo della Cattedrale di Verona*, a cura di E. Lanza, saggi introduttivi di A. Castagnetti e E. Barbieri, s.l. [ma Roma], 1998 (Fonti per la storia della Terraferma veneta 13) dove la vicenda è brevemente riassunta da A. Castagnetti, *Il Capitolo della Cattedrale. Note di storia politica e sociale*, pp. XXXVI-XXXVII. Ma che tutta la marca fosse percorsa da giudici di grande rilievo di origine veronese è fatto noto. Fra tutti spiccano i nomi di Teuzo e Ribaldo (quest'ultimo opererà al seguito dell'imperatore anche fuori della Marca) che si trovarono spesso al fianco di Irnerio nell'esercizio della giustizia imperiale nel 1112 e nel 1116, se ne vedano i profili in E. Spagnesi, *Wernerius Bononiensis iudex. La figura storica d'Irnerio*, Firenze, 1970 (Accademia toscana di scienze e lettere «La Colombaria», Studi XVI), pp. 32, nt. 4 e 6 e 139 per il primo, p. 45 nt. 3 e 5 per il secondo con rinvii alla precedente bibliografia. Ma oltre a questi si possono citare, non meno rilevanti, Adamo (proprio a proposito del quale lo Spagnesi scrive che non si può «determinare se era di Verona o di Padova, ma certo era entrato a far parte di un gruppo di giudici che formavano in questa marca una curia giudiziaria abbastanza stabile» (Spagnesi, *Wernerius cit.*, p. 45 nt. 4) e di *Widonus Butello* arbitro, con *Albertus de Casalealto* mantovano, nella controversia che oppose nel 1125 il monastero di S. Zeno

l'altro: è ancora Moschetti a segnalarlo, ma il suo suggerimento non è stato tenuto nella debita considerazione. Trattare di giuramento in età preirneriana, significa toccare un *punctum dolens* della società del tempo, soprattutto italiana. Bene lo spiega il *Capitulare Veronense de duello iudiciali* ⁽⁷⁴⁾ (a. 967) di Ottone I inserito come prologo alle leggi di quell'imperatore nel *Liber Papiensis*: «Antiquis est institutus temporibus ut, si cartarum conscriptio, quae constabat ex praediis, falsa ab adversario diceretur, sacrosanctis evangeliis tactis, veram esse ab ostensore probabatur sicque sibi predium deliberatione iudicum vendicabat. Qua ex re mos detestabilis in Italia improbusque non imitandus inolevit, ut legum specie iureiurando acquirerent, qui Deum non timendo minime periurare formidarent». La prassi del giuramento, questo antico costume divenuto in mani italiane un *detestabilis improbusque mos*, era evidentemente già assai diffusa nel X secolo e continuerà rigogliosa anche in seguito, fino a diventare, innervata dei motivi etici e religiosi dello spergiuro, argomento di una disputa che la tradizione pone fra le prime del rinato studio del diritto ⁽⁷⁵⁾. Scriveva, assai propriamente, Ennio Cortese che «[f]orse in nessun'altra circostanza come nell'irrompere del giuramento con la sua fresca carica religiosa nel campo dei negozi *contra ius* il giurista ha sentito una lotta tra la realtà sociale, nutrita di motivi etico-religiosi, e la legge, che tendeva a incanalarla negli alvei tecnici predisposti» ⁽⁷⁶⁾. In effetti il ricorrere dei casi di giuramento prestato da minore dovette essere stato lo spunto da cui si sviluppò quella contrapposizione, che si volle tra Bulgaro e Martino, nella

di Verona a quello di S. Benedetto in *Larione* (Polirone), dove si confrontarono, nella tenzone giuridica, Irnerio, difensore insieme ad altri due giudici del monastero mantovano, e *Benenatus*, *Iohannes de Melaria* e *Henricus de Curtine* giudici veronesi legati al vescovo (Spagnesi, *Wernerius* cit., pp. 104 nt. 4 e 105 nt. 8). Sul passaggio del collegio giudicante imperiale nelle mani dei giudici canossiani cfr. Spagnesi, *Wernerius* cit., pp. 157-158 dove è ripresa una suggestione di Ficker. Si veda ancora, per i giudici, Castagnetti, *Fra i vassalli* cit., pp. 184-186.

⁽⁷⁴⁾ Ed. L. Weiland, in MGH, *Legum sectio IV, Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*, I. *Inde ab a. DCCCXI. usque ad a. MCXCVII.*, Hannoverae, 1893 (editio nova 1963), pp. 27-30: p. 28.

⁽⁷⁵⁾ Sugli aspetti pubblicistici del giuramento è d'obbligo il rinvio a P. Prodi, *Il sacramento del potere: il giuramento politico nella storia costituzionale dell'Occidente*, Bologna, 1992.

⁽⁷⁶⁾ E. Cortese, *La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico*, I, Milano, 1962 (rist. Milano 1995), p. 34.

divergente valutazione proprio di *Cod. 2.27(28).1* ⁽⁷⁷⁾. Se i due allievi di Irnerio (o chi per loro) si mossero subito in una prospettiva giuridica alta, valutando la funzione del giuramento come rimedio per «rendere stabile il negozio di un minore, escludendo la normale *restitutio*, solo se quel contratto fosse stato valido *ipso iure*», secondo la posizione ascritta a Bulgaro, oppure, com'era nelle intenzioni di Martino, accordando ad esso «un'efficacia ben più larga ... [nell'interpretare] la norma di Alessandro come un comando vòlto a rendere fermi tutti i contratti giurati, fossero questi persino nulli per vizi di forma» ⁽⁷⁸⁾, se questa - si diceva - fu la loro prospettiva, non perdono di interesse, ai nostri occhi, le radici storiche di quel contendere. Esso nacque nella prassi negoziale, negli espedienti che gli operatori di quella prassi (notai e giudici in primo luogo) compirono per incanalare la realtà, multiforme e sfuggente, nell'alveo sicuro della tutela giuridica e per fornire i loro documenti di un'efficacia non effimera ⁽⁷⁹⁾. Quei pratici precedono e accompagna-

⁽⁷⁷⁾ Notava anche Gualazzini che la «preoccupazione dei giuristi relativa all'età era in rapporto al trasferimento dei beni dei minori. Con il risveglio economico del XII secolo tale problema divenne di più urgente soluzione», voce *Età (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, v. XVI, Milano, 1967, pp. 80-85: p. 84; del resto si ricordi che proprio l'adizione della *venia aetatis* darà argomento a *Durantus scriniarius sanctae Romanae Ecclesiae*, nel 1072, per inserire la citazione, diretta e completa, di *Cod. 2.44(45).2.1* in un contratto di livello, cfr. P. Fedele, *Carte del monastero dei Ss. Cosma e Damiano in Mica Aurea*, «Bullettino della Società romana di storia patria», XXII (1899), pp. 383-447: pp. 399-401, ora ristampate con *Premessa, Appendice e Indice* a cura di P. Pavan, Roma 1981 (*Codice diplomatico di Roma e della regione romana* 1), pp. 179-181. Anche in questo caso la norma appare in un testo diverso da quello presente nel ms. pistoiese del *Codex* e quindi dall'edizione. Una panoramica della questione del giuramento, dalle origini della pratica medievale alle diverse opinioni dei glossatori, può leggersi in J. Hallebeek, *Sacramenta puberum and Laesio enormis. The Oath non venire contra by a minor in Contracts of Sale According to Some Glossators*, «Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis/Revue d'histoire du droit/The Legal History Review», LVIII (1990), pp. 55-71. Per il diritto canonico il problema dell'età è strettamente connesso con quello della *capacitas doli*, cfr. S. Kuttner, *Kanonistische Schuldlehre von Gratian bis auf die Dekretalen Gregors IX. Systematisch auf Grund der handschriftlichen Quellen dargestellt*, Città del Vaticano, 1935 (*Studie e testi*, 64), pp. 124-132.

⁽⁷⁸⁾ Le due citazioni in Cortese, *La norma giuridica* cit., p. 2; richiama l'attenzione sul significato euristico della disputa A. Padoa Schioppa, *La nuova scienza del diritto*, «Studi Medievali», s. 3^a, XLIV fasc. III A *Claudio Leonardi*, (2003), pp. 1077-1115: pp. 1106-1107.

⁽⁷⁹⁾ Poneva già l'accento sul ruolo della prassi nel forzare il vincolo romano del

no la rinascita colta dello studio del diritto, ne sono, all'inizio, i principali protagonisti. Poi la scuola li relegherà a un ruolo subalterno, imporrà i suoi schemi e i suoi tempi, coinvolgerà, legandole a sé, le supreme istanze politiche e giurisdizionali ⁽⁸⁰⁾.

Ma prima verranno loro, i pratici. E i notai veronesi ce ne hanno lasciato, preziosa, una traccia.

venticinquesimo anno d'età G. Dolezalek, *Die Casus des Wilhelmus de Cabriano*, in *Studien zur europäischen Rechtsgeschichte*, herausgegeben von W. Wilhelm, Frankfurt am Main, s.a.[ma 1972], pp. 25-52: pp. 45-46.

⁽⁸⁰⁾ Dal problema del giuramento prestato da minori trarrà origine l'intervento normativo di Federico I con la *Sacramentum puberum* poi inserita nel *Codex* subito dopo il titolo *Si adversus venditionum*.

1. C. 2.27.1 Imperator Alexander A. Florentino militi. Si minor annis viginti quinque emptori praediti cavisti nullam de cetero te esse controversiam facturum, idque etiam iureiurando corporaliter praestito servare confirmasti, neque perfidie neque perituri me auctorem futurum sperare tibi debuisti

2. L.R.C.C. Si adversus venditionem. Titulo xxvii ex libro ii Codicem. Imperator Alexander A. Florentino militi. Si minor annis viginti quinque emptori praediti cavisti nullam de cetero te esse controversiam facturum, idque etiam iureiurando corporaliter praestito servare confirmasti, neque perfidie neque perituri me auctorem futurum sperare tibi debuisti.

3 C.C.A.D. (Verc.) Ex libro ii. Si adversus venditionem. Titulo xxvii. Imperator Alexander a Florentino militi. Si minor viginti quinque annis emptoris praediti cavisti nullam de cetero te esse controversiam facturum, atque etiam iureiurando corporaliter praestito servare confirmasti neque perfidie neque perituri me auctorem futurum sperare tibi debuisti.

4. C.C.A.D. (Mod.) Si adversus venditionem. Ex libr. ii Cod. tit. xxvii. Imper. Alexan. A. Flor. Militi. Si minor annis viginti quinque emptoris praediti cavisti, nullam de cetero te esse controversiam facturum, atqui etiam iureiurando corporaliter praestito servare confirmasti, neque perfidie, neque perituri me auctore futurum sperare tibi debuisti.

5. [1085] iusta lege qui legitur in secundo libro Codicilo: «Imperator Alexandrus a Florentino militi. Si minor ani viginti et quinque emtonii predii cavisti nulam de cetero te ese controversiam facturum, hec etiam iureiurando corporaliter praestito servare confirmasti, neque perfidie neque perituri [l]e actorem futurum sperare tibi debuisti»

6. [1090] iuxta quod in lege Romana continet in secundo libro Codicis: «Si minor viginti quinque annis maior quaptuordecim emptori precavisti nullam de cetero esse controversiam facturum, idq(ue) etiam iureiurando corporaliter praestito servare confirmasti, neque perfidie neque perituri ne auctorem futurum sperare debuisti»

7. [1099] iuxta lege quod disposita in secundo libro que est universalis lex et incipitur: «Imperator Alexander Florentino milite. Si minor anis viginti et quinque (mor quattuordecim) emptori predio cavisti nullam de cetero esse controversiam, ideoque etiam iureiurando corporaliter praestito servare confirmasti, neque perfidie neque periturat me auctorem futuri futurum sperare debuisti»

8. [1101] iusta quod in lege Romana continet in secundo libro Codicis posita in tempore Alexandri Florentino milites. «Si minor annis viginti et quinque emptori precavisti nullam de cetero esse controversiam facturum idque etiam iureiurando corporaliter praestito servare confirmasti, neque perfidie neque perituri ne auctorem futuri futurum sperare non debuisti»

9. [1108] iusta quod in lege Romana continet in secundo libro Codicis que incipitur «In tempore Alexandri Florentino militi. Si minor viginti quinque annis emptori precavi[sti] nullam de cetero esse controversiam facturum, idque etiam iureiurando corporaliter praestito servare confirmasti, neque perfidie neque perituri ne auctorem futurum mihi sperare debuisti»